



UNICO 2000

Società di persone

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDICE

	pag.		pag.
I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE	2	OPERAZIONI STRAORDINARIE	
		R18 Quadro RC - Operazioni di scissione	69
		R19 Quadro RR - Operazioni di fusione	70
		R20 Quadro RV - Prospetto di riconciliazione	71
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	8	PROSPETTI VARI	
R1 Soggetti obbligati alla presentazione del Modello UNICO - Società di persone ed equiparate	8	R21 Quadro RN - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati	72
R2 Compilazione del frontespizio	9	R22 Quadro RK - Dati relativi ai singoli soci o associati	76
		R23 Quadro RO - Elenco nominativo degli amministratori	77
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		R24 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RF, RG e RD	77
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa	12	R25 Quadro RJ - Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466/1997	83
R4 Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS	15	R26 Quadro RU - Crediti d'imposta	85
R5 Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria	17	R27 Modulo RW	99
R6 Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata	28		
R7 Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo	38	VERSAMENTI	
R8 Quadro RA - Redditi dei terreni	43	R28 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi - Rateizzazioni	101
R9 Quadro RB - Redditi dei fabbricati	45	R29 Versamenti - Compensazione - Rateizzazione	102
R10 Quadro RI - Redditi di capitale	47		
R11 Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone	50	III. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000	106
R12 Quadro RL - Redditi diversi	52		
R13 Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera	53	APPENDICE	109
R14 Quadro RD - Reddito di allevamento di animali	56		
DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE			
R15 Quadro RP - Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice	60		
R16 Quadro RT - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva	60		
R17 Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997	68		

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2000 E COM'È COMPOSTO

Il Modello Unico è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.

I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che devono presentare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA annuale, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta sono tenuti a compilare la dichiarazione unificata annuale e devono utilizzare il modello UNICO 2000. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, tenuti alla presentazione di almeno due delle quattro dichiarazioni previste, ossia:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dei sostituti d'imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'IRAP.

Il modello UNICO 2000 – Società di persone si compone a sua volta di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, in cui il quadro è contrassegnato dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Se la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli avviene mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, è ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO. I modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati a cura dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è prevista la distribuzione gratuita.

Essi sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto di approvazione.

Nello stesso sito Internet è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

2. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state diversamente articolate rispetto agli anni precedenti.

Esse sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

I quadri dei singoli modelli di dichiarazione sono stati, inoltre, rinominati allo scopo di poter identificare possibilmente con la medesima lettera lo stesso quadro in tutti i tipi di modelli (UNI-

CO Persone fisiche - UNICO Società di persone ed equiparate - UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati - UNICO Enti non commerciali ed equiparati).

3. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro attraverso il modello UNICO sono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri enti:

- le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 1999 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

4. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il modello UNICO contiene i modelli da utilizzare per redigere la dichiarazione:

- dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo;
- dell'IVA;
- del sostituto di imposta;
- dell'IRAP.

È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 1999 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 1999). I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando siano tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, in presenza dei quali non è possibile presentare la dichiarazione unificata, non solo quelli cosiddetti a cavallo di due anni solari, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 1999 al mese di febbraio 2000 ovvero dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1999), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 1999 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 1999, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta in data 30 settembre 1999).

Per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1999 si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata, alle agenzie postali, in forma non unificata utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999. **Può anche essere trasmessa in via telematica direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui è disponibile la procedura di trasmissione relativa all'annualità interessata.** Qualora il modello UNICO 99 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 2000, questi ultimi dovranno essere forniti all'Amministrazione finanziaria, qualora richiesti;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando sempre i nuovi modelli approvati con decreto 30 dicembre 1999, relativamente al 1999;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando il nuovo modello approvato il 20 dicembre 1999, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 1999;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 1999.

I contribuenti che hanno effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenteranno entro il mese di maggio (ovvero entro il mese di giugno se tenuti alla trasmissione telematica) il modello 770 e nel modello UNICO non inseriranno i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta ferma restando, per le altre dichiarazioni, l'obbligo di unificazione.

I curatori sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni, relative al soggetto fallito, in forma autonoma, nei termini previsti dalla legge per ciascuna dichiarazione.

In **Appendice** alla voce "Casi particolari di presentazione della dichiarazione" sono illustrati alcuni casi particolari di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni di liquidazione.

Per le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti, vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del modello 770".

5. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:

- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un'agenzia postale, la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2000.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

6.1

Quando si presenta

Il modello UNICO 2000 si presenta dal 2 maggio al 30 giugno 2000 alle agenzie postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alle società del gruppo che ne curano la presentazione.

Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Irap da presentare autonomamente, utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999, con termine di presentazione che scade tra il 1° gennaio 2000 e il 2 marzo 2000, giorno precedente a quello di entrata in vigore del regolamento con cui sono state apportate modifiche al D.P.R. n. 322 del 1998 (D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000), devono essere presentate entro il 31 maggio 2000.

Le altre dichiarazioni da presentare autonomamente devono essere consegnate alle agenzie postali, agli sportelli bancari ed agli altri soggetti precedentemente indicati:

- dal 1° febbraio al 31 maggio, se trattasi di dichiarazione Iva;
- nel mese di maggio per quanto riguarda la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'agenzia postale, di uno dei soggetti incaricati di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 o della società del gruppo incaricata della trasmissione telematica della dichiarazione.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'agenzia postale, a uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica o alla società del gruppo incaricata della trasmissione.

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica e le società del gruppo incaricati della trasmissione del modello UNICO 2000 sono tenuti all'invio telematico entro il 31 ottobre.

I soggetti abilitati alla trasmissione diretta presentano le proprie dichiarazioni entro lo stesso termine di trasmissione.

6.2

A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:

- ad un'agenzia postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

6.3

Dichiarazione presentata a banche e agenzie postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle agenzie postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla fine

stra della busta stessa, il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e le agenzie postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia le agenzie postali che le banche convenzionate sono tenute a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

6.4

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Inoltre, hanno la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.

I CAF per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Tuir.

I CAF per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'art. 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997.

I CAF per i lavoratori dipendenti e i CAF per le imprese possono però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte, gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;**
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitabili o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per l'individuazione di tali soggetti, vedere in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Nei casi di fallimento, il curatore, in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltà di trasmettere con tale modalità anche le dichiarazioni relative al fallimento, in alternativa alla consegna ad un'agenzia postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere l'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente, avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

In tal modo le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione, ferma restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto, ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo: **www.finanze.it**) nel quale verrà riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un'agenzia postale o a uno degli intermediari abi-

litati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

Gli intermediari, le banche e la "Poste italiane S.p.A." possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Le banche e la "Poste italiane S.p.A." che si avvalgono per la trasmissione telematica di soggetti delegati possono trasmettere le proprie dichiarazioni tramite gli stessi delegati.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti, sia la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.

L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.

Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.

Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare nella sezione I devono essere indicati la data di presentazione ed il protocollo attribuito alla dichiarazione e nella sezione III deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.

Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici, con esclusione di spazi intermedi e di qualsiasi carattere speciale.

L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che, in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficile gestire un protocollo generale.

L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:

- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante, in quanto prova della presentazione della stessa.

Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

6.5

Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite attestazioni nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;

- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette attestazioni saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

6.6

Trasmissione telematica diretta

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia rientri tra le società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**, o tra gli enti di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a detto importo **nonché, i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50**, la trasmissione telematica delle dichiarazioni (obbligatoria per i soggetti in possesso dei predetti requisiti) può essere effettuata anche da uno o più soggetti dello stesso gruppo, pur non in possesso dei citati requisiti.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto, nonché il numero dei dipendenti, va accertato alla chiusura del periodo d'imposta avvenuto nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate.

Conseguentemente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 30 marzo 1999 con capitale sociale di 6 miliardi, **pari a euro 3.098.741,39**, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se nel bilancio chiuso al 30 marzo 2000 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Analogamente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, alla chiusura del bilancio al 30 marzo 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenuto conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 30 marzo 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel punto 1 del rigo SS1 del quadro SS del modello 770/2000.

L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che il dichiarante gli ha consegnato già compilata.

Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad una agenzia postale la propria dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettano direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'amministrazione e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento operoso).

La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo alla trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", sezione I, deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

6.7

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- ragione sociale della società;
- codice fiscale della società;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2000 Società di persone ed equiparate".

6.8

Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione di quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo III "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000.

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. UNICO SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, vedere in **Appendice** la voce "GEIE".

ATTENZIONE Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. UNICO Società di persone ed equiparate:

- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

Il Mod. UNICO Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno **1999**, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irppef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con **decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate** del Ministero delle finanze ed è composta dal frontespizio e dai quadri aggiuntivi.

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno **1999** dalla società o associazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella sezione I del Quadro RM (redditi soggetti a tassazione separata).

Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il Quadro RR, relativo alle operazioni di fusione o il Quadro RC, relativo alle operazioni di scissione.

I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi e di quella dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo in caso di presentazione di tali dichiarazioni in forma non unificata.

Il frontespizio del modello UNICO si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi ragione sociale e codice fiscale.

La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato alla ricevuta di presentazione; il sesto, riservato al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e il settimo riservato alle banche convenzionate e alla "Poste italiane S.p.A.".

2.2

Dati identificativi

Ragione sociale

Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.

La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

Codice fiscale

Si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA ovvero agli uffici delle entrate, ove attivati.

In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3

Tipo di dichiarazione

Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica una dichiarazione precedentemente presentata, va barrata la casella:

- **rettificativa - se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;**
- **ravv. operoso - se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997 (vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso") o dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998.**

La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1** dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive **l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44**, ha disposto la proroga di **tre anni** dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2** dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 3** dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2860 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 4** dai soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998, pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 5.** dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998, nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998, sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nelle suddette province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999.

Dichiarazioni in euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Mod. UNICO Società di persone ed equiparate in euro. In tal caso:

- **deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;**
- **tutti gli importi indicati nel Mod. UNICO devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;**
- **gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei rigli, arrotondando, secondo il criterio matematico, per eccesso se la frazione decimale**

è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65;

- il contribuente è tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO Società di persone ed equiparate gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.

2.4

Dati relativi alla società o associazione

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente. Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
9	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

Imprese artigiane: la casella relativa va barrata se trattasi di imprese artigiane.

2.5

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale

e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

3 se trattasi di curatore fallimentare;

4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);

8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);

9 se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nello spazio, riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

Nel caso di più rappresentanti, per ciascuno di essi, vanno indicati nel **Quadro RO** i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio, fatta eccezione per il rappresentante i cui dati sono stati riportati nel predetto frontespizio.

2.6

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

Qualora sia presentato il modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, va barrata l'apposita casella.

2.7

Visto di conformità

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disposizioni in materia di assistenza fiscale.

Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997. Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:

- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro.

2.8

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Per ulteriori approfondimenti vedere nel capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa", il par. 3.7.

Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1

Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:

- Legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
- Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
- Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
- D.L. 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico;

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
- Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria.

3.2**Erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia**

L'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che alle erogazioni liberali in denaro effettuate a decorrere dal 9 marzo 1999 a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia si applica il disposto di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quinquies), del Tuir.

Il limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3.3**Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

3.4**Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;****1. Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta**

L'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 ha introdotto agevolazioni per i nuovi investimenti, consistenti nell'assoggettamento di una parte del reddito dichiarato ad aliquota ridotta. L'agevolazione compete alle società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 87 del Tuir, alle stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti, agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

È riconosciuta per il periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999 e per il successivo e consiste nell'assoggettamento, ai fini IRPEF in capo ai soci, ad aliquota del 19 per cento della parte del reddito d'impresa dichiarato corrispondente al minore tra i seguenti due ammontari:

- totale degli investimenti in beni strumentali nuovi - materiali e immateriali - di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, effettuati, anche tramite contratti di locazione finanziaria, nel periodo di imposta in corso al 18 maggio 1999 e nel successivo;
- totale dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti negli stessi periodi di imposta, determinati secondo i criteri adottati per la DIT dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997.

In relazione alle caratteristiche degli investimenti il comma 9, lett. a), dell'art. 2, della legge n. 133 del 1999, prevede che gli stessi:

- devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, dei beni destinati alle stabili organizzazioni all'estero degli stessi soggetti residenti;
- si assumono al netto, in ciascun periodo d'imposta, delle cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti.

Sono, in ogni caso, esclusi gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi: a) ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 1, del Tuir, non utilizzati esclusivamente come strumentali o adibiti ad uso pubblico (secondo i criteri già enunciati nelle Circ. n. 37/E del 13 febbraio 1997 e n. 48/E del 10 febbraio 1998);

b) ai beni immobili, diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Il comma 9, lett. b), dell'art. 2, della legge n. 133 del 1999 dispone che, per la determinazione dell'ammontare dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva da raffrontare con quello degli investimenti, si rendono applicabili i criteri stabiliti dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997, e che essi rilevano per la sola parte che eccede i decrementi verificatisi nel medesimo periodo.

Per le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti rilevano gli incrementi del fondo di dotazione.

Per i conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro per la cui individuazione si rinvia alle istruzioni già fornite a commento del D.Lgs. n. 466 del 1997 nel Mod. 750/98 per il 1997.

Per effetto del richiamo al comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, sono esclusi dal

computo gli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), del codice civile.

Inoltre, in virtù del rinvio al comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, operato dal comma 9, lett. b), della legge n. 133 del 1999, i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento e quindi sono computati in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data del versamento e quella di chiusura del periodo di imposta in cui sono stati effettuati.

Gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare a riserva, in tutto o in parte, l'utile dell'esercizio.

I decrementi patrimoniali – compresi quelli effettuati con l'assegnazione di beni ai soci – rilevano a partire dall'esercizio in cui si sono verificati e pertanto vanno computati, in diminuzione dei conferimenti e degli accantonamenti, per il loro intero ammontare.

Per espressa previsione del comma 10 la nuova agevolazione non riduce la portata dei benefici riconosciuti dal D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT).

Per i soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi del successivo comma 11, l'agevolazione spetta a condizione che i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, se approvati per il settore di appartenenza.

2. Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, prevede che possano essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci, gli utili – relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 – distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

La norma si propone di garantire la piena traslazione ai soci-imprenditori dell'agevolazione territoriale accordata alle società partecipate. Poiché sui dividendi, distribuiti da tali società, spetta il credito d'imposta limitato non riportabile né rimborsabile, il comma 7 prevede in alternativa che il socio possa escludere dalla formazione del reddito d'impresa i suddetti dividendi qualora essi determinino la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti per il riporto ai periodi d'imposta successivi ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del Tuir.

3.5

Disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico

L'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, recante "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico" dispone che il premio per l'arresto temporaneo, anche se volontario, dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 15 luglio 1999 non concorre alla formazione del reddito.

3.6

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000)

1. Regolarizzazione del magazzino

L'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999 reca disposizioni per la regolarizzazione del magazzino contabile da parte degli esercenti imprese cui si applicano gli studi di settore approvati entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza, i parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996.

Tali soggetti sono ammessi ad adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir, relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999 eliminando le quantità o i maggiori valori iscritti o iscrivendo esistenze omesse.

Per eliminare maggiori quantità o valori iniziali è dovuta sia l'IVA che l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP.

L'IVA è determinata applicando l'aliquota media all'imponibile costituito dal valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le varie attività, con decreto del Ministro delle finanze in corso di pubblicazione.

L'imposta sostitutiva è determinata nella misura del 30 per cento da applicare sulla differenza tra l'imponibile IVA e il valore eliminato, cioè sull'utile lordo che si presume sia stato realizzato dalle vendite non contabilizzate.

Per iscrivere maggiori quantità è dovuta la sola imposta sostitutiva del 30 per cento calcolata sui maggiori valori iscritti.

2. Disposizioni in materia di attività marittime

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.

Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito d'impresa.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

3.7

Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria

Con decreto 29 dicembre 1999 sono state dettate le disposizioni in materia di certificazione tributaria, introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, è stato stabilito che, per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 determina l'avenuta corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

- a) plusvalenze;
- b) sopravvenienze attive;
- c) interessi attivi;
- d) proventi immobiliari;
- e) minusvalenze;
- f) sopravvenienze passive;
- g) perdite su crediti;
- h) accantonamenti rischi su crediti;
- i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
- j) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

Se la dichiarazione è stata oggetto di certificazione tributaria regolare non si applicano le disposizioni relative all'accertamento "induttivo" (art. 39, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633); inoltre, gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.

R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RF-RG-RS

4.1

Generalità

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice per dichiarare il reddito d'impresa a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata.

Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Parametri

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, deve essere compilato un distinto quadro RG o RF per ciascuna attività esercitata e tanti quadri RS quanti sono i quadri RG o RF compilati. I quadri RG o RF vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro RS unitamente ai dati relativi all'attività.

Nel quadro RF collegato al quadro RS nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri RF collegati ai quadri RS nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

Studi di settore – esercizio di una attività con più punti di produzione o di vendita

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, in caso di esercizio di un'attività d'impresa svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta

annotazione separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, compilano, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quanti sono i punti di produzione o di vendita utilizzati. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va: determinato il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata nei diversi punti di vendita o di produzione, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente ad uno dei punti di produzione o di vendita e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente agli altri punti di produzione o di vendita evidenziando nel **rigo RF9** l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.

In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, altresì, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).**

In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita e un distinto quadro RG per ciascun punto di produzione o di vendita utilizzato. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente, utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Nei quadri RG relativi a ciascun punto di produzione o di vendita va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, infine, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).**

Studi di settore – esercizio di più attività

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, sono tenuti alla compilazione di un unico quadro RF o RG. In caso di attività svolte in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RF va anche compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contenente i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.

Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai contribuenti esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, **(in assenza di annotazione separata per ciascuna attività dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)**, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.

In caso di esercizio di due o più attività, non comprese nel medesimo studio di settore, per le quali si è tenuta annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vanno compilati, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quante sono le attività esercitate. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va: determinato il reddito d'impresa relativo al complesso delle diverse attività esercitate, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente all'attività prevalente e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente alle altre attività esercitate evidenziando nel rigo RF9 l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto.

Deve essere, altresì, riportato nell'apposito campo il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi al complesso delle diverse attività esercitate e un distinto quadro RG per ciascuna attività. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati complessivi relativi alle diverse attività esercitate va individuato con il numero progressivo 01

e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Deve essere, inoltre, riportato, nell'apposito campo di rigo RG27, il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

R5 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

5.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

Il quadro RF si compone:

– del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";

e dei seguenti prospetti:

– dati di bilancio;

– crediti;

– dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Il **rigo RF1** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:

1) sono controllati da società non residenti;

2) controllano società non residenti;

3) sono controllati da società che controllano società non residenti;

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto i soggetti interessati devono barrare:

– la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;

– la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;

– la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

5.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF2** o **RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

La perdita che va indicata nel rigo RF3 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le dette sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF28**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel **rigo RS15** del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS16** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo RF4** va indicata anche la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, va evidenziato nel **rigo RS17** del predetto prospetto, l'importo imputato a conto economico va indicato nel **rigo RF30** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RS18** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF5** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residenti con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata nel **rigo RF6** o della perdita imputata a tale soggetto che va indicata nel **rigo RF32**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF31** o tra le altre variazioni in aumento.

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei **rigi RF8 e RF33** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

Si fa presente che, per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel rigo RS1 del quadro RS, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:

– nel **rigo RF8** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;

- nel **rigo RF39** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo RF9** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi **anche** delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662, vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi".
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
Art. 10 della L. 8 maggio 1998, n.146, vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore".

Nel **rigo RF10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo tenendo conto, in tal caso, della differenza.

In relazione al **rigo RF11** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura del periodo d'imposta, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo RF12** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RF13** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF14** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF34** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF15** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel **1999** ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo RF16** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), del Tuir, relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Si ricorda che per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e, se di importo non superiore a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies).

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF19** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali

e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte".

Nel **rigo RF20** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF21** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; **l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione**, vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione".

Nei **righe RF22 e RF23** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel rigo RF26.

Nel **rigo RF25** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF26** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto, in tal caso, della differenza. Per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, è fatto obbligo di predisporre e conservare un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti per gli eventi che interessano le province italiane, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.

Per effetto del successivo comma 3, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, **pari a euro 1.032,91**, concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni ad enti non commerciali o ad ONLUS non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento. **Tale agevolazione compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259);**

- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri dell'art. 121-bis del Tuir.
- **l'importo, se imputato a conto economico, derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali effettuata a seguito della regolarizzazione del magazzino, ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

Nel **rigo RF36** vanno indicati i proventi imputati al conto economico, che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF37** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società e imputati a conto economico negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF38** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, **pari a euro 1.032.913,80;**
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi, **pari a euro 2.065.827,60;**
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, **pari a euro 2.065.827,60.**

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF40** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente, vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte".

I beni patrimoniali che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazione volontarie, vanno indicati nel quadro RV;

- l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea, vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca";
- **la seconda quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;**
- **gli utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1998 o al 31 dicembre 1999, ovvero le riserve formate con utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997, distribuiti dalle società fruente dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, del Tuir (cfr. art. 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133);**
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi.

Nel **rigo RF43** va indicata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (righe RF2 e RF3) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (rigo RF42).

Nel **rigo RF44** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RF43, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RF45** va indicata la differenza, tra l'importo di rigo RF43 e quello di rigo RF44.

Nel caso in cui nel rigo RF45 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel **rigo RF46** deve essere indicata la perdita di rigo RF45, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

5.3

Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righe da RF47 a RF51 richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue:

nel **rigo RF47** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) ed alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);

nel **rigo RF48** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) e alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);

nel **rigo RF49**, va indicato in **colonna 1**, l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir e in **colonna 2**, quello degli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere;

nel **rigo RF51**, va indicato in **colonna 1**, l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dei servizi di qualsiasi tipo e in **colonna 2**, va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dalle prestazioni di servizi.

Per il passaggio dal bilancio finale espresso in lire al bilancio iniziale espresso in euro, si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico (vedasi punto 2.3 - Dichiarazione in euro).

5.4

Prospetto dei crediti

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il va-

lore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF52**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RA56, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 99 Società di persone).

Nel **rigo RF53** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF54** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righe RF53 e RF52. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF55** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF55 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF57 della medesima colonna.

Nel **rigo RF56** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF56, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo RF57 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF56.

Nel **rigo RF57**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonna 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

5.5

Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività d'impresa, vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati.

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposito **campo 1** del **rigo RF58**, indicando i seguenti codici:

- 1** produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2** esercizio di più attività;
- 5** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 6** altre cause di esclusione.

Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta annotazione separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, SG61E, SG61F, SG61G, SG61H, SG68U, SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E, SG70U e SG71U, vedere in **Appendice l'elenco degli studi di settore approvati. Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore del-**

le manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta annotazione separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore e per le quali non si è tenuta annotazione separata, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

- a) il periodo nel quale l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
- b) i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il codice 6 va indicato in caso di sussistenza di altre cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ricavi superiori a 10 miliardi, ecc.).

Per la compilazione dei campi "Codice studio di settore", nonché del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva", del rigo RF58, si rinvia alle istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore.

Per la compilazione dei rigi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, per ulteriori approfondimenti vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore".

rigo RF59 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio

di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

Nel **rigo RF60** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato comma (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo RF61** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RF62** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.

Nel **rigo RF63** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio **vanno indicate** le esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art.7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.

Nel **rigo RF64** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo RF65** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RF66** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione di questo rigo quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RF73** "Spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo RF67** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- 1) le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti

- che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- 2) le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti, anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti l'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti l'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori, mentre i compensi agli amministratori non soci rientrano tra le spese da indicare al **rigo RF73**.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti l'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo RF73** "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo RF68** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nell'apposito spazio del rigo RF68, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RF69** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, **pari a euro 516,46**. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo RF70** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RF71** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RF72** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al **ri-**

go RF74, colonna 1, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Nel **rigo RF73** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non siano state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo RF74, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 357 del 1994.

Nel **rigo RF74, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di uf-

ficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi e computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994.

Nel **rigo RF74, colonna 3**, va indicato il valore complessivo delle autovetture utilizzate dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

- a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
- b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
- c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
- d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
- e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
- f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
- g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
- h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui alle colonne 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta.

5.6

Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RF75** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, **va utilizzato un ulteriore quadro**.

Si precisa che, per i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, l'indicazione di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

R6 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

6.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir poiché nell'anno 1998 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

– a lire 360 milioni, **pari a euro 185.924,48**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

– a lire 1 miliardo, **pari a euro 516.456,90**, per le imprese aventi per oggetto altre attività; e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1999, adottando il regime della contabilità semplificata.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1998 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 1999 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1999, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

6.2

Determinazione del reddito

Il presente Quadro richiede l'indicazione di taluni dati rilevanti, oltre che per la determinazione del reddito, anche per l'applicazione degli studi di settore. Per la compilazione dei righe relativi a tali dati, i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono tenere presenti anche le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli me-

dianche i quali vanno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore". Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" e del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore", si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

Nel **rigo RG1** va indicato:

– nel campo 1, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali:

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella prevista dall'articolo 19-bis dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972 (pro-rata di detraibilità pari a zero), l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè avente valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994.

Per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir;

– nel campo 2, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994;

– nel campo 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

- a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
- b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
- c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
- d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
- e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
- f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
- g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
- h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui ai campi 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni dell'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Il campo 3 non va compilato se la riduzione non spetta. La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali.

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio o del partecipante nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti per gli eventi che interessano le province italiane, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.

Per effetto del successivo comma 3 dello stesso articolo 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, **pari a euro 1.032,91**, concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo, la società ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.

Non si deve tenere conto:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del rigo **RG2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo **RG22**, evidenziandolo nell'apposito spazio, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti. In tal caso non vanno compilati i rigi da RG11 a RG21.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi).

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53.

Si ricorda che gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, vanno indicati al rigo **RG9**.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

• **“Ravvedimento operoso” ai fini penali**

Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662, vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi".

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**

Art. 10 della L. 8 maggio 1998, n.146, vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore".

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni ad enti non commerciali ed a ONLUS non dà luogo a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento.

Tale agevolazione ha carattere temporaneo e compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS16 del Quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS15, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso rigo **RG5** la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

ATTENZIONE *Si fa presente che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Quadro RQ.*

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel **rigo RG5**).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1999, da evidenziare nel rigo RS17 del prospetto contenuto nel Quadro RS, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS18 del prospetto stesso la quota costante.

In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo **RS18** del prospetto, va indicata nel rigo **RG6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata

ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione non va allegata alla dichiarazione e deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura, conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1998, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir nella formulazione precedente a quella vigente;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"). In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)";
- gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto. In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da **RG2** a **RG9**.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. **Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.**

Nell'apposito spazio **vanno indicate** le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Tuir.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi, presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame, quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RG21 spese per "acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

ATTENZIONE Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Vanno considerati tra le spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti, anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti l'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti l'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non si considerano, invece, spese direttamente afferenti l'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito la società in un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RG21 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Ai fini della compilazione del predetto rigo RG15 si precisa, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni

previsti dalla succitata norma, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)".

- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

ATTENZIONE *Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.*

Nel **rigo RG16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nel campo 2 deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RG17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, **pari a euro 516,46**.

Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento ed agli immobili. Si ricorda che le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. Analogamente sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo le quote di ammortamento relative al costo dei marchi di impresa.

Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio terrestre di comunicazione, soggetta alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RG18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RG19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RG20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. La società che non è a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi può indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE *Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.*

Nel **rigo RG21** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non siano state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai soci);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce "Costi per la produzione dei servizi" da indicare al rigo RG14.

Le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RG22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti rigi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei precedenti rigi; in particolare in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20. Si precisa al riguardo che i canoni di locazione o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'e-

esercizio stesso e nei quattro successivi; le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi; le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, **pari a euro 6.197,48**; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni, **pari a euro 6.197,48**, e fino a 150 milioni di lire, **pari a euro 77.458,53**; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni, **pari a euro 77.458,53** e fino a 180 milioni di lire, **pari a euro 92.962,24**;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi. Per il 1999, tale deduzione è pari a lire 25.000, **pari a euro 12,91**, per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 50.000, **pari a euro 25,82**, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
 - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, **pari a euro 1.032.913,80**;
 - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi, **pari a euro 1.032.913,80** e fino a lire 4 miliardi, **pari a euro 2.065.827,60**;
 - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, **pari a euro 2.065.827,60**.
 Si ricorda che la deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni. I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) ha previsto che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir.

Nel **rigo RG23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi** da **RG11** a **RG22**.

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di **rigo RG10** e il totale dei componenti negativi di **rigo RG23**.

Nel **rigo RG25** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG24, assunto al net-

to delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RG26** va indicata la differenza tra gli importi dei **rigi RG24 e RG25**.

Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel **Quadro RN, rigo RN2, colonna 3**.

6.3 Studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi o cause di esclusione previste dalla legge devono compilare nel **rigo RG27** l'apposito **campo 1** indicando i seguenti codici:

- 1** produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2** esercizio di più attività;
- 5** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 6** altre cause di esclusione.

Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta annotazione separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, SG61E, SG61F, SG61G, SG61H, SG68U, SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E, SG70U e SG71U (vedere in Appendice l'elenco degli studi di settore approvati). Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta annotazione separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore e per le quali non si è tenuta annotazione separata, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende (a titolo esemplificativo):

- a)** il periodo nel quale l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
- b)** i periodi nei quali non si è ancora iniziata l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c)** il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d)** il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e)** il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il codice 6 va indicato in caso di sussistenza di altre cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ecc.).

Ai fini della compilazione del campo "Codice Studio di settore", nonché del campo "Nume-

ro progressivo dell'unità produttiva", del rigo RG27, si rinvia alle istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati per l'approvazione degli studi di settore.

Per la compilazione dei rigi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia in **Appendice** alla voce "Studi di settore").

Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel rigo **RG28** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività **va utilizzato un ulteriore quadro**.

Si precisa che l'indicazione di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

R7 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

7.1

Generalità

Il Quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un distinto quadro per ciascuna attività esercitata; anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità, semplificata o ordinaria.

Il Quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai soci o associati.

7.2

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1**, vanno indicati i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1998 non è stato presentato il quadro RE:

– **campo 1**, descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;

– **campo 2**, codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche.

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di attività di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggior entità del reddito.

– **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1999 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RE2**, va indicato:

– nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

- il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
- il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

- il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento.
Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b), del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante.
Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.
Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7.3**Determinazione del reddito**

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE4**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE5**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.
- **"Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri"**
Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi".

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righe RE3, RE4 e RE5.

Nel **rigo RE7**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al

- n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, **pari a euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, **pari a euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, per i ciclomotori;
 - l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, **pari a euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, **pari a euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, possono indicare la differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta fiscalmente rilevanti e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RE2) diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali; il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, **pari a euro 3.615,20**, per le autovetture e autocaravan, lire 1,5 milioni, **pari a euro 774,69**, per i motocicli e lire 800.000, **pari a euro 413,17**, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE10**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1999 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i contributi previdenziali versati alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. In questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel **rigo RE20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RE17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE6. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE6. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno, ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondenti all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo

- per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
 - il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
 - l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE20.

Nel **rigo RE22**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE21, da riportare nel Quadro RN, rigo RN3, colonna 3.

R8 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

8.1

Generalità

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

- dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento.

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, alla società concedente non si applica la rivalutazione del reddito dominicale per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. Si precisa che l'agevolazione suddetta si applica all'intero periodo d'imposta anche per i terreni concessi in affitto nel corso dell'anno.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito, vedere in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Quadro RL.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il presente quadro riportando gli importi indicati nelle colonne 7 e 8 del rigo RD52 del Mod. UNICO 99 - Società di Persone, rispettivamente nelle **colonne 9 e 10 del rigo RA52**.

Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

ATTENZIONE I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta precedente, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, **affitto a giovani coltivatori**).

8.2

Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 1999 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo, **barrando la colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente**. Occorre, altresì, compilare due distinti righe nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quello del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), **barrando, anche in questo caso, la colonna 8**. Nelle **colonne 1 e 3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno rivalutati, rispettivamente, dell'**80** e del **70** per cento.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1** proprietà del terreno;
- 2** proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni";
- 3** proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- 4** conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa quota percentuale.

Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di colonna 4, vedere la voce in Appendice "Riduzione del reddito dei terreni", paragrafo "Terreni in affitto".

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

- 1** in caso di mancata coltivazione;
- 2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- 3** in caso di terreno concesso in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.

Vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle **colonne 9 e 10**.

Nelle **colonne 9 e 10**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RA52** indicare nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **rigi** da **RA1** a **RA51**. La somma di detti importi deve essere riportata nel rigo RN4, colonna 3, del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA 52 del Mod. N. 1.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo RN4**, colonna 4, del Quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

R9 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

9.1

Generalità

Il Quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzati dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate, ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.

9.2

Determinazione del reddito

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, deve essere compilato un rigo per ogni diversa situazione.

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

- 2 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- 3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- 4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- 8 se l'immobile è situato in un comune ad alta tensione abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa";
- 9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 3**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).

La **colonna 5**, va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

- 1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- 3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;
- 4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risultato da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Barrare la colonna 7 per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1) Se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno, indicare.
 - a) l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 2);
 - b) l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 2);
 - c) il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 5, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 2);
 - d) l'importo di colonna 5, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 2).
 - e) **il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 5, ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta tensione abitativa, è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in Appendice la voce "Comuni ad alta tensione abitativa".**

Ad esempio: con una rendita catastale di importo pari a lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 18.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 pari cioè a lire 15.300.000 al netto dell'ulteriore deduzione del 30 per cento. Ipotizzando, invece, una rendita catastale di importo pari a lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 4.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000 pari cioè a lire 3.800.000 al netto della deduzione del 30 per cento.

ATTENZIONE Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

- 2) Se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
 - se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, **l'importo di colonna 5** deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- se in nessuno dei rigi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;
- se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Nel **rigo RB35** indicare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei rigi da RB1 a RB34 da riportare nel rigo RN6 col. 3, del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. N. 1.

9.3

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i rigi da RB36 a RB50, nel modo seguente:

- colonna 1, indicare il rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- colonna 2, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- colonne 3, 4 e 5, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- colonna 6, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- colonne 7 e 8, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.

R10 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

10.1

Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale dalle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti la cui disciplina è contenuta, sia nel Tuir, sia in altre disposizioni.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 1999 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo.

10.2**Sezione I -
Utili da
partecipazioni
in società ed enti
soggetti all'IRPEG**

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
- e) il credito d'imposta non compete:
 - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
 - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
 - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
 - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
 - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999;
 - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi, indicando:
 - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'im-

- porto degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
 - nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
 - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999;
 - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
 - nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
 - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999;
 - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
 - nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
 - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta.
 Nella colonna 3, dei rigi da RI1 a RI5, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
 - nel **rigo RI6**, nelle rispettive colonne, indicare la somma degli importi dei rigi da RI1 a RI5;
 - nel **rigo RI7**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

10.3

Sezione II - Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI8, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI9, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI10, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI11, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che, trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto

la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Nel **rigo RI12, colonna 1**, indicare gli altri **proventi percepiti nel 1999**, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, nonché i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel quadro RT.

In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale.

Nel **rigo RI13, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** di ciascuno dei **rigi da RI8 a RI13**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI14**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **rigi da RI8 a RI13**. L'importo indicato al **rigo RI14, colonna 1**, sommato all'importo indicato al **rigo RI6**, deve essere riportato nel **rigo RN7, colonna 3**, del **quadro RN**. L'importo indicato al **rigo RI14, colonna 2**, sommato all'importo indicato al **rigo RI6, colonna 3**, deve essere riportato nel **rigo RN7, colonna 4**, del **quadro RN**.

R11 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

11.1

Generalità

Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.

11.2

Dati della società o associazione partecipata

Nel primo riquadro devono essere indicati, rispettandone la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante, i dati relativi alla società partecipata e rilevabili dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa. In particolare, va indicato in:

- **colonna 1**, il **codice fiscale**;
- **colonna 2**, il **codice di attività**;
- **colonna 3**, il **codice 1, 2 o 3**, come di seguito indicato:

1 se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;

2 se trattasi di società di persone;

3 se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante, una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante;

- **colonna 4**, il reddito totale della società partecipata, preceduto dal segno “–” in caso di perdita;
- **colonna 5**, la parte di reddito indicato in colonna 4 che fruisce della tassazione agevolata ai fini DIT, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466;
- **colonna 6**, la parte di reddito, indicato in colonna 4, assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell’art. 2, commi da 8 a 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- **colonna 7** deve essere barrata la casella nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria possa essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo.

11.3**Determinazione del reddito**

- Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione, in:
- **colonna 8**, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno “—”) della società partecipata imputata alla società o associazione dichiarante;
 - **colonna 9**, la parte di reddito, indicato in colonna 8, che fruisce dell’agevolazione DIT, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell’ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
 - **colonna 10**, la differenza tra l’importo di colonna 8 e quello di colonna 9;
 - **colonna 11**, la parte di reddito, indicato in colonna 8, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento ai sensi dell’art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell’ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
 - **colonna 12**, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 8, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
 - **colonna 13**, la quota delle ritenute d’acconto subite dalla società partecipata imputate alla società o associazione dichiarante;
 - **colonna 14**, la quota di imposte pagate all’estero, **comprese quelle derivanti da imposte figurative**, dalla società partecipata imputate alla società o associazione dichiarante;
 - **colonna 15**, la quota del credito d’imposta sui dividendi ordinario spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d’imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
 - **colonna 16**, la quota del credito d’imposta limitato spettante alla società o associazione dichiarante;
 - **colonna 17**, la quota degli altri crediti d’imposta spettante alla società o associazione dichiarante, tra i quali:
 - il credito d’imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
 - il credito d’imposta spettante ai soci ai sensi dell’art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RH7, colonne 9 e 11** e da **13 a 17**, vanno indicati, rispettivamente, i totali degli importi dei rigi da RH1 a RH6. I totali delle colonne 9 e 11 e da 13 a 17 vanno riportati nel rigo RN8 del Quadro RN, rispettivamente, colonne 1 e 2 e da 4 a 8.

Prima di indicare il totale di colonna 11, si vedano le istruzioni per la compilazione dei rigi RH8 e RH10;

Nel **rigo RH8** va indicata la somma algebrica delle quote di reddito (differenze positive di colonna 10), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3) e delle quote di perdite (differenze negative di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.

Se tale somma è negativa, nel rigo RH8 va indicato zero e la stessa, per la parte non compensata con il reddito del Quadro RD, va riportata nel rigo RN12, colonna 1, del Quadro RN. In tal caso, in colonna 11 del rigo RH7 va indicato zero in quanto non è emerso alcun reddito da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999.

Nel **rigo RH9** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3).

Nel **rigo RH10** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH8 e quello di rigo RH9. Se tale differenza è negativa, in colonna 11 del rigo RH7 va indicato zero in quanto non è emerso alcun reddito d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999. Se tale differenza è positiva, in colonna 11 del rigo RH7, va indicato il minore tra tale differenza e la somma degli importi indicati in colonna 11.

Nel **rigo RH11** va indicato il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno "-") derivante dalle partecipazioni in società semplici (codice 2).

Nel **rigo RH12** va indicata la somma algebrica dei **righi RH10** e **RH11**. La somma dell'importo di rigo RH12 e di quello di rigo RH7, colonna 9, va riportata nel rigo RN8, colonna 3, del Quadro RN.

R12 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

12.1

Generalità

In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i redditi diversi, previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel **1999**; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

12.2

Determinazione del reddito

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il **Quadro RT**.

Nel **rigo RL4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il **1999** o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo RL5 non deve essere compilato.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti.

Nel **rigo RL8**, indicare la somma degli importi da rigo RL1 a rigo RL7.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **rigi RL9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RL10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo RL11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nei **rigi RL12 e RL13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti le attività di cui ai rigi RL6 e RL7.

Nel **rigo RL14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai rigi da RL9 a RL13.

Nel **rigo RL15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL8) e il totale dei costi e oneri (rigo RL14), che deve essere riportato al **rigo RN9, colonna 3**, del **Quadro RN**.

R13 - QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA

13.1 **Generalità**

In questo quadro vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci di società semplici e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti ad esse equiparate distintamente da quelli assoggettati a tassazione ordinaria, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento dell'imposta spetta direttamente alla società semplice od associazione ad essa equiparata.

Tali modalità di tassazione non sono consentite alle società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate.

Devono essere riportati in questo quadro i seguenti redditi:

- redditi a tassazione separata indicati nell'art. 16, comma 1, lettere da d) a f) e da g)-bis) a n-bis), del Tuir. Per tali redditi il singolo socio o associato all'atto della presentazione della propria dichiarazione, può non avvalersi di detta modalità di tassazione optando, in base all'art. 16, comma 3, del Tuir, per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche;
- le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel 1999, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti, senza intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (art. 16-bis del Tuir). Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, optando, all'atto della presentazione della propria dichiarazione, per la tassazione ordinaria nel Quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;

- interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n.239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati;
- proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli simili, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. L'art. 7, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 323 del 1996 convertito dalla legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre **2004** ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l'obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel **quadro RN** e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

Con riferimento agli importi indicati nella **sezione I e II**, si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, **in quanto** non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto, dai soci o associati.

13.2

Sezione I Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- A** le plusvalenze di cui all'art. 16, lett. *g-bis*), del Tuir, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria";
- B** le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto, vedere in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio";
- C** le indennità di cui all'art. 16, lett. *h*), del Tuir, per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- D** le indennità di cui all'art. 16, lett. *i*), del Tuir, spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- E** i redditi di cui all'art. 16, lett. *l*), del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso,

esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

F i redditi di cui all'art. 16, lett. n), del Tuir, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nei **rigli** da **RM1** a **RM6** deve essere indicato:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nell'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle precedenti **lettere C, D e F**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla e per i redditi di cui alla precedente **lettera E**, l'anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel periodo di imposta per le **lettere A, B, C, D e F**, l'ammontare del reddito imputato per la **lettera E**;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita.

13.3

Sezione II

Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno **1999** sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di crediti di imposta da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **riglio RM7**: nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **riglio RM8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

13.4

Sezione III

Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società dei capitali

Vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, lett. m), del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nei **rigli RM9** e **RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo della ritenuta d'acconto subita;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi ordinario.
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi limitato.

13.5

Sezione IV

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter) del Tuir

Nei **rigli RM11** e **RM12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all'estero, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva".

Negli stessi rigli, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel 1999, mediante

cessione a termine di valute estere derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nei **rigli RM11 e RM12** indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

13.6

Riquadro redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

Nei **rigli RM13 e RM14**, vanno indicati gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai quali non è stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del citato Decreto Legislativo. Per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati in questo riquadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termini, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nella sezione IV se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente.

Nei **rigli RM13 e RM14** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta dovuta.

Nel **riglo RM15**, indicare la somma degli importi risultanti in **colonna 3** dei **rigli RM13 e RM14**.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva, **compreso quello dell'imposta dovuta sui redditi di capitale di cui all'art.2, comma 4, del D.Lgs n. 259 del 1999**, deve essere effettuato, nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

13.7

Riquadro proventi derivanti da depositi in garanzia

Vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli simili, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

Pertanto, nel **riglo RM16**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta.

R14 - QUADRO RD - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

14.1

Generalità

Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

A seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In base all'art. 78 del Tuir il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. **Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto in corso di pubblicazione del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e agroindustriali nazionali.**

Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2 e 3** allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite. La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle elencate nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Va, infine, precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF oppure quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

14.2

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella Sez. 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA**

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del red- dito agrario per fas- ce di qualità	Reddito Agrario (**)		Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato	
		1			2	
	I			x 56,389		
	II			x 32,222		
	III			x 37,593		
	IV			x 13,426		
	V			x 11,934		
	VI			x 1,00		
	Totale A reddito agrario normalizzato					
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
		1		2		4
	Bovini e bufalini da riproduzione		1,750,000			
	Vitelloni		1,050,000			
	Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici	3,000
	Vitello		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione	9,500
	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili	1,000
	Suineti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.	21,500
	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India	3,375
	Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà	25,000
	Pollai e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi	115,000
	Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione	230,500
	Pollai da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne	36,500
	Pollai da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)	320,000
	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)	200,000
	Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi	250,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni	125,000
	Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione	1,300,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri	500,000
	Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglia) (***)	200,000
	Faraona da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)	200,000
	Faraona		3,000		Struzzi da riproduzione	175,000
	Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne	125,000
	Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)	

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.
(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

14.3

Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione 1, del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il **coefficiente 219,08 e diviso per 100.000**. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 e il **coefficiente 113,34**. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 56,67) per il **coefficiente di maggiorazione pari a 2** previsto dal citato decreto in corso di pubblicazione.

Nel **rigo RD5** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel rigo RN12 del quadro RN.

L'importo di **rigo RD6**, risultante dalla differenza tra i rigi RD4 e RD5, va riportato nel rigo RN5, colonna 3, del quadro RN.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<i>Prima fascia</i>	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandorleto Uliveto mandorleto pistacchieto Frutteto Frutteto irriguo Agrimeto Agrimeto (aranceto) e agrimeto (aranci) Agrimeto irriguo Agrimeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelselo Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Peschetto	Pioppeto Pistacchieto Pomelo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Salceto Sughereto
<i>Seconda fascia</i>	<i>Quarta fascia</i> Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandorleto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorleto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto	Frutteto Frutteto irriguo Agrimeto Agrimeto (aranceto) e agrimeto (aranci) Agrimeto irriguo Agrimeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelselo Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Peschetto	<i>Quinta fascia</i> Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandorleto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Terza fascia</i>	Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto	Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorleto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorleto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto	<i>Sesta fascia</i> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a cultura floreale Orto irriguo a cultura floreale Orto vivaio con cultura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\leq \times 100.000$	Numero capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1 ^a (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2 ^a (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3 ^a (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4 ^a (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5 ^a (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6 ^a (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	[A] CAPI ALLEVABILI PER ETTERO E PER ANNO (2)						[B] CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						[C] CAPI TASSABILI EX. ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						[D] Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suinefetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	1.983,33
Polli da macello	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,58
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraone da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	1.700,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	50,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	1.700,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,90	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	1.912,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	50,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Civini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnellini e caprini da carne		146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e muloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	58,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00														

R15 - QUADRO RP - ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

15.1 Generalità

Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge n. 449 del 1997 concernenti l'assegnazione agevolata di taluni beni ai soci nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, sono state prorogate, per effetto dell'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, **al 30 giugno 1999**, prevedendo anche la possibilità di cedere a titolo oneroso ai soci i beni stessi.

15.2 Imposta sostitutiva

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap, nella misura del 10 per cento del valore imponibile. Per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

15.3 Versamenti dell'imposta sostitutiva

Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame dovevano versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

15.4 Istruzioni per la compilazione del quadro RP

Nel **rigo RP1**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RP2**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RP3**, deve essere indicato, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RP4**, deve essere indicata la somma degli importi dei rigi RP1, RP2 e RP3.

Nel **rigo RP5**, deve essere indicato l'importo delle riserve in sospensione d'imposta da assoggettare all'imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento.

Nel **rigo RP6**, deve essere indicata la somma dell'imposta sostitutiva ottenuta applicando all'importo di rigo RP4 l'aliquota del 10 per cento e di quella ottenuta applicando all'importo di rigo RP5 l'aliquota del 20 per cento.

Nel **rigo RP7**, deve essere indicata l'imposta sostitutiva dell'Iva, pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale dei beni con l'aliquota propria dei medesimi, relativamente ai beni oggetto di assegnazione, di cessione ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, nell'ipotesi in cui la società abbia ritenuto di voler fruire di tale forma di imposizione sostitutiva.

Nel **rigo RP8**, deve essere indicata la somma degli importi di rigo RP6 e di rigo RP7.

R16 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

16.1 Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, **i cui corrispettivi siano stati percepiti - in tutto o in parte - nel 1999**.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997. Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere ade-

guato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **righe RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 1999, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**.

Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RT3** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT2** e quello di **rigo RT1**.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3** e quello di **rigo RT4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigi RT6 e RT7**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX4, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **rigi RT6, RT7 e RT8**.

Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RT3**.

16.2

Sezione II La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali. Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

Percentuale ceduta = valore nominale azioni x $\frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (**pari a euro 51.645,69**) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

ATTENZIONE *Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.*

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo. La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del Tuir), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve es-

sere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater) del Tuir. Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Modalità di compilazione della Sezione II

I **rigi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, **realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 1999**.

Nel **rigo RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel **rigo RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT12** e quello del **rigo RT13**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT14** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT22** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT12**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel **rigo RT11** della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT14**).

Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT14** e quello di **rigo RT15**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT22**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT16**.

Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigi RT17** e **RT18**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel **rigo RX4**, colonna 2, del quadro **RX** del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **rigi RT17**, **RT18** e **RT19**.

Se l'importo del **rigo RT18** è superiore a quello del **rigo RT17** indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.

I **rigi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e **i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 1999**.

Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT24** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT23**.

Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT23** e quello del **rigo RT24**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre

il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT25** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT24** e quello di **rigo RT23**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I e II-A, ovvero nella precedente dichiarazione, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT25**).

Nel **rigo RT27**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT25** e quello di **rigo RT26**. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT28**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT27**.

Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT28**. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX4, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **rigi RT8** e **RT19**.

Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT28** e l'importo di **rigo RT29**.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT32, colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX4, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, specificando nella colonna 1 la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **rigi RT10, RT21**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX del presente modello.

R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'opzione viene esercitata compilando il presente quadro.

In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.

Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Quadro RU.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei rigi precedenti.

Nel **rigo RQ6**, colonna 1, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il numero delle rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella colonna 3, va indicato l'importo della prima rata.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo dell'eventuale rata dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ6 ed RQ7 che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**.

Nel **rigo RQ10** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 ed il rigo RQ9.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

R18 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

18.1

Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, la stessa dovrà compilare più quadri.

La **sezione I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la **sezione II** ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

18.2

Sezione I Società beneficiaria

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.

Nel **rigo RC5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3 e 4**, va indicato, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **rigi RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

18.3

Sezione II Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullare

lamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RC20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi** da **RC21** a **RC25**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il **codice 1**, qualora si tratti di **beni ammortizzabili**, e il **codice 2**, qualora si tratti di **beni non ammortizzabili** e, in **colonna 3** gli importi relativi alle voci di cui alla colonna 1. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC26, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC26 e l'importo di rigo RC27, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nella colonna 3 dei righi da RC21 a RC25, va indicata la differenza di cui al rigo RC19 imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella colonna 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC29**, colonne 2 e 3, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righi** da **RC30** a **RC33** vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto ai quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o concambio e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC34**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei righi **RC35** e **RC36**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC37**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei righi **RC38** e **RC39**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R19 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

19.1

Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La **sezione I** è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la **sezione II** ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

19.2

Sezione I Società incorporante o risultante dalla fusione

La sezione riguardante i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante da fusione è diverso dal dichiarante.

Nel **rigo RR5**, **campi 1** e **2**, barrando l'apposita casella, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), **campi 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unifica-

zione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

19.3

Sezione II Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RR16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RR17 a RR21** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR22**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR23**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR24**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR22 e l'importo di rigo RR23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RR25**, **colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righi da RR26 a RR29** vanno indicati:

– in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nei **righi RR30 e RR31**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RR32 e RR33**, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righi RR34 e RR35**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando, in **colonna 1**, la quota percentuale e in **colonna 2**, il costo, rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR34) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR35).

R20 - QUADRO RV - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Il prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di operazioni di fusione o di scissione, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. Ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995, i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o della scissione e i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

Relativamente alle operazioni di fusione o di scissione, il prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio, in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

In tale prospetto vanno altresì, indicati i beni di cui all'art. 54 del Tuir rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. I beni non vanno più indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

R21 - QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

21.1

Generalità

In questo quadro, nella **colonna 3** dei **righi** da **RN1** ad **RN9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri contrassegnati dalle lettere RA, RB, da RD a RI e dalla lettera RL.

Nel **rigo RN1**, in **colonna 3**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità ordinaria, e nelle **colonne 1 e 2** l'importo del reddito, già compreso in colonna 3, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto, rispettivamente, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT), (l'importo di rigo RJ15 del Quadro RJ), e dell'art. 2, commi 8 e seguenti, della legge n. 133 del 1999, (l'importo di rigo RS31 del Quadro RS).

Nel **rigo RN2**, **colonna 3**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità semplificata, e **colonna 2** l'importo del reddito, già compreso in **colonna 3**, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 2, commi 8 e seguenti, della legge n. 133 del 1999, (l'importo di rigo RS27 del Quadro RS).

Riservato alle "Società non operative"

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel **rigo RN1, colonna 3**, ovvero nel **rigo RN2, colonna 3**, un reddito al quale va sommato l'importo di **rigo RN10** che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (Quadro RS, rigo RS23, colonna 5, del Prospetto per la "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo delle soggetti non operativi") sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RN1 o RN2 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RS24 e di **rigo RN10**).

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel Quadro RA, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RN4** relativo ai redditi dei terreni.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:

- nella **colonna 4**, le ritenute d'acconto subite;
- nella **colonna 5**, le imposte pagate all'estero, **comprese quelle derivanti da imposte figurative**;
- nella **colonna 6**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario e, nella **colonna 7**, il credito d'imposta sui dividendi limitato, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta";
- nella **colonna 8**, gli altri crediti di imposta, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta", tra i quali:
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RN10**, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG in società non soggetta a tale imposta devono indicare l'ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art. 122, comma 4, lett. a) e b), del Tuir.

L'imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un'operazione di trasformazione effettuata nel 1999, compilano il quadro RG, in quanto manca il bilancio nel quale ricostituire dette riserve. Tale indicazione va effettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello "ordinario" a quello "semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.

Nel **rigo RN11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei rigi da RN1 a RN10.

Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati

I **rigi RN12 e RN13**, e quelli **da RN15 a RN21** sono riservati alle società semplici e ai soggetti equiparati.

Nel **rigo RN12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice) non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RN11 anch'essi imputati ai soci. Nella **colonna 1**, vanno indicate le predette perdite che possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per l'eccedenza nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; nella **colonna 2** vanno indicate le perdite dei primi tre periodi d'imposta, che possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Tuir). Quest'ultima disposizione si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RN13** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Quadro RM.

Nel **rigo RN14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997.

21.2**Sezione I**

Nelle **Sezioni I e II** vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 19 per cento.

Nei **rigi da RN15 a RN17**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir, sostenuti dalla società:

- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel **rigo RN18**, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili".

21.3**Sezione II**

Nei **RN19 e RN20**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo la detrazione spetta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano at-

- tività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente;
 - le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo nonché quelle in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
 - le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367;
 - le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nel settore di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818 al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
 - gli oneri di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, costituiti dagli interessi passivi, dagli oneri accessori e dalle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato; la detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000, **pari a euro 2.582,28**;
 - la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, va riportato nel **rigo RN21**, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta".

21.4

Sezione III

Nella **Sezione III** vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 1998 e nel 1999 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa Sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Per tali spese il singolo socio ha diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in **Appendice** alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

ATTENZIONE Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal fine, nei **rigi da RN22 a RN27** va indicato:

- a **colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- a **colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, ecc. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata ef-

fettuata dal dichiarante). In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;

- a **colonna 3**, l'importo delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

Nel **rigo RN28**, va riportato il totale degli importi indicati nei rigi da RN22 a RN27 sul quale determinare la detrazione.

Prospetto da rilasciare ai soci o associati

Sulla base dei dati risultanti dal Quadro RN e dal Quadro RK, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

- 1) i dati identificativi del socio o associato;
- 2) il reddito complessivo (o la perdita) dichiarati agli effetti dell'imposta personale nel rigo RN11, colonna 3, del Quadro RN; la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, precisando se trattasi di perdite riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabili senza limiti di tempo, indicate, rispettivamente, nel rigo RN12, colonne 1 e 2, del medesimo Quadro RN e il reddito agevolato ai fini DIT, indicato nella colonna 1 del rigo RN1, e quello agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, indicato nella colonna 2 del rigo RN1 o RN2;
- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;
- 4) la quota di reddito (o di perdita) di cui al rigo RN11, colonna 3; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di cui al rigo RN12, colonne 1 e/o 2, imputabili al singolo socio o associato e la quota del reddito agevolato ai fini DIT e quella del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999;
- 5) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
- 6) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero, **indicando separatamente quelle effettivamente pagate da quelle figurative** imputabili al singolo socio o associato (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero). **Si precisa che le imposte figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;**
- 7) le quote dei crediti d'imposta sui dividendi e degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 25, comma 8, e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nonché quelle relative agli altri crediti d'imposta spettanti;
- 8) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.lgs. n. 467 del 1997;
- 9) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir;
- 10) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, e dell'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30;
- 11) le spese sostenute nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 41 per cento, vedere in **Appendice** la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio";
- 12) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN13 del Quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del Quadro RM. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al venti per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata,

ai sensi dell'art. 16 del Tuir effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere separatamente indicati per ciascun socio;

- 13) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società, cioè se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 o dell'art. 79 del Tuir;
- 14) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data;
- 15) la quota delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, da scomputarsi per il 1999, delle quali, per effetto dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs., il socio o associato, ai fini dell'acconto per il 2000, non deve tenere conto, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

R22 - QUADRO RK - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.

Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.

Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.

Per le persone fisiche, nei **campi da 1 a 6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.

Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.

Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1999, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1999. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.

Nel **campo 10**, indicare **A** se trattasi di amministratore, **B** se trattasi di socio accomandante ed **R** negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel **campo 11**, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata.

Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Nel **campo 12**, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.

Il **campo 13** va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, a seguito della rideterminazione del reddito effettuato dalla società, vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti".

Nel quadro RK vanno indicati anche i soggetti usciti dalla compagine sociale precedentemente al 1999, a cui spetti il credito d'imposta suddetto.

In tal caso devono essere compilati i **campi 1 e 13**.

Nel quadro RK vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 1999 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli **campi 1, 9, 11, 12** ed eventualmente **13**.

Vanno compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo, qualora i nominativi da indicare siano più di tredici.

R23 - QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI

Il quadro RO contiene l'elenco nominativo degli amministratori in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

In tale elenco devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

- A** se trattasi di socio amministratore;
- B** se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicato:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Con riguardo alla carica va indicato:

- 1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
- 3** se trattasi di curatore fallimentare;
- 4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 7** se trattasi di liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- 8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9** se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante (**fusione**).

R24 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RF, RG E RD

24.1

Generalità

Il Quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RF, RG e RD:

- Dati relativi all'attività;
- Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
- Conferimenti agevolati;
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.
- **Determinazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133.**
- **Adeguamento delle esistenze iniziali ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

24.2

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RS1, campi 1 e 2**, vanno indicati i dati richiesti, qualora siano variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tali campi vanno integralmente compilati. Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Va indicato:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla pre-

detta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, per le quali non sia stata tenuta annotazione separata, il codice va indicato con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. **L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, di un codice dell'attività prevalente diverso da quello precedentemente comunicato all'amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997;**

– nel **campo 3**, il quadro e il numero di modello (Mod. n.) cui si riferisce il quadro RS.

Nel **rigo RS2** va indicato:

- il **campo 1**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta barrando la casella. Tale casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse (in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda);
- nel **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- nel **campo 3**, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

24.3

Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone

A seguito della modifica introdotta nell'art. 122 del Tuir per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, il regime fiscale delle riserve formate da una società soggetta all'Irpeg trasformata in società non soggetta a tale imposta è differenziato a seconda che la trasformazione sia avvenuta prima del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 ovvero a decorrere da tale esercizio.

Nel primo caso si applicano le regole previste dalla normativa previgente, secondo cui in caso di distribuzione ai soci della società di persone, risultante dalla trasformazione, delle riserve formate prima della trasformazione stessa, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 9/16 delle riserve e fondi, se formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 assoggettati ad Irpeg ordinaria, e nella misura del 36 per cento delle riserve distribuite se formate con utili o proventi conseguiti in esercizi precedenti a quello predetto.

Inoltre, i soggetti interessati continuano a compilare il prospetto relativo alle riserve formate prima della trasformazione, secondo i criteri stabiliti per i periodi precedenti (righe da RS3 a RS7). Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, per le riserve o fondi distribuiti dalla società di persone, ai soci spetta un credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir a disposizione della società.

Ai fini della compilazione del prospetto relativo alle riserve, i soggetti interessati devono utilizzare i **righe da RS6 a RS8** e compilare i **righe RS9 e RS10** relativi al credito di imposta.

Dette riserve sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir:

- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
 - nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza detta indicazione;
 - nel periodo di imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha iscritto in bilancio le riserve con la indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito, passando da quello ordinario a quello semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.
- Maggiori informazioni in merito sono contenute in **Appendice** alla voce "Crediti d'imposta".

A) Applicazione del regime anteriore a quello introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, con effetto anteriore al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 467 del 1997, in relazione alle riserve (diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione.

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Qualora, dopo la trasformazione, la riserva non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, che, non devono essere imputate ai soci. Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora, dopo la trasformazione, le riserve, non siano state iscritte in bilancio ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo RS3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.

Nel **rigo RS4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS5** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo RS7** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

B) Applicazione del regime introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avente effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito di imposta di cui all'art. 14 del Tuir, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, in relazione alle riserve, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, costituite prima della trasformazione.

Tali soggetti devono compilare i **rigli RS6 e RS7** con le modalità sopra illustrate nonché i successivi rigli **RS8, RS9 e RS10**. In particolare; vanno indicati:

- nel **rigo RS8**, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi diversi da quelli dei rigli RS6 e RS7;
- nel **rigo RS9** vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir memorizzate dalla società soggetta all'Irpeg prima della trasformazione:
 - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 1999, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 99 Società di capitali (rigo RF13, colonna 3) della società prima della trasformazione;
 - in **colonna 2**, un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 5,625 per cento di rigo RF12, campo 6, del Mod. 760/RF/98;
 - in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta in caso di distribuzione delle riserve;
 - in **colonna 4**, il saldo finale;
- nel **rigo RS10** vanno indicati i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, memorizzate dalla società soggetta all'Irpeg prima della trasformazione. In particolare va indicato:
 - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione prece-

dente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 1999, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 99 - Società di capitali (rigo RF13, colonna 4) della società prima della trasformazione;

- in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta limitato in caso di distribuzione delle riserve;
- in **colonna 4**, il saldo finale.

24.4

Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto alle voci dei distinti righe si precisa che:

- nel **rigo RS11** nelle **colonne 1 e 2**, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel **rigo RS12** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS13** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS14** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine all'evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righe RS12, RS13 e RS14 i dati riepilogativi mentre il rigo RS11 non va compilato.

24.5

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righe RG5 e RG6 del Quadro G e dei righe RF4, RF5 e RF28 del Quadro RF.

24.6

Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le **colonne 1, 2 e 3** del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:

- a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- c) le società in amministrazione controllata e straordinaria;
- d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- e) le società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

La casella del **rigo RS19** va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RS20, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS21, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS22, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei rigi da RS20 a RS22, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS23, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RS23, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari.

Qualora nel rigo RS23 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo (salva la prova contraria).

In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio e da indicare nella **colonna 4**, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994 prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RS23, colonna 5**, e la somma tra il reddito indicato nella colonna 3 del rigo RN1 (o del rigo RN2) e l'importo di rigo RN10, colonna 3, del Quadro RN, aumentata dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito (questi ultimi importi vanno indicati nel rigo RS24).

Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo è operato integrando il reddito di colonna 3 del rigo RN1 (o RN2) del Quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

24.7

Prospetto per la determinazione del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 per favorire gli investimenti delle imprese in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese stesse.

Detto prospetto può peraltro essere compilato anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini del reddito agevolabile nell'esercizio successivo.

Tali disposizioni, che si applicano per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (18 maggio 1999) e per il successivo, prevedono la riduzione dell'aliquota al 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa, corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel periodo d'imposta, e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nel periodo stesso.

Per i soggetti in contabilità semplificata l'agevolazione si applica con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti sopra indicati, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. In tal caso vanno compilati soltanto i rigi da RS25 a RS27.

Nel rigo RS25 va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamen-

to, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), del Tuir, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Nel rigo RS26 va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, senza considerare i beni diversi da quelli agevolabili.

Nel rigo RS27 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RS25 e quello di rigo RS26. Per i soggetti in contabilità semplificata, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento da riportare nel rigo RN2, colonna 2, del Quadro RN, è pari al minore importo tra quello del rigo RS27 ed il rigo RG26 del Quadro RG.

Nel rigo RS28 va indicata la somma degli utili dell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 che non sono stati distribuiti e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso.

Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.

Nel rigo RS29 va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci effettuati nel periodo d'imposta.

Nel rigo RS30 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RS28 e quello di rigo RS29.

Nel rigo RS31 va indicato il minore tra l'importo di rigo RS27 e quello di rigo RS30. Per i soggetti in contabilità ordinaria, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento da riportare nel rigo RN1, colonna 2, del Quadro RN, è pari al minore importo tra quello del rigo RS31 ed il rigo RF45 del Quadro RF.

24.8

Regolarizzazione delle esistenze iniziali (art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Per effetto dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle Finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir.

Tale adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

A tal fine i soggetti interessati dovranno procedere alla compilazione della Sez. I, per l'iscrizione delle esistenze iniziali, e della Sez. II, per l'eliminazione delle esistenze iniziali.

Per l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse va utilizzato il rigo RS32, nel quale va indicato:

- colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;
- colonna 2, il valore delle esistenze omesse relative ai beni di cui all'art. 59 del Tuir.
- colonna 3, l'importo dell'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 12 dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 2.

Per l'eliminazione delle esistenze iniziali va utilizzato il rigo RS33, nel quale va indicato:

- colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;
- colonna 2, il maggior importo relativo ai beni di cui all'art. 59 del Tuir che si intende eliminare, derivante da quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- colonna 3, il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale, tenendo conto degli studi di settore e dei parametri;
- colonna 4, il prodotto tra l'importo di colonna 2 e il coefficiente di colonna 3, che rappresenta l'ammontare dei ricavi presuntivamente omessi;

- colonna 5, l'aliquota media IVA riferibile all'anno 1999, che dovrà essere calcolata dal contribuente, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, in base al rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
- colonna 6, l'importo dell'IVA dovuta ai sensi del comma 11, lett. a), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, determinato applicando l'aliquota media di colonna 5 all'importo di colonna 4;
- colonna 7, l'importo dell'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi del comma 11, lett. b), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento della differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 2.

La società, qualora eserciti attività per le quali sono stati determinati coefficienti differenziati, dovrà utilizzare anche i righe RS34 e RS35, indicando i dati richiesti per le esistenze iniziali da eliminare riferibili a ciascuna attività.

Nel rigo RS36, va indicato l'importo totale delle imposte dovute, pari alla somma tra l'importo di rigo RS32, colonna 3, e gli importi dei righe RS33, RS34 e RS35, colonne 6 e 7.

Si fa presente che, per effetto del comma 13 dell'art. 7 in esame, l'adeguamento delle esistenze iniziali si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con la modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi.

Qualora le imposte complessivamente dovute non superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5164,57, il versamento può essere effettuato in due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento dell'importo dovuto. In tal caso il contribuente dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS37, colonne 1 e 2.

Qualora le imposte complessivamente dovute superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5164,57, il versamento può essere effettuato a rate, la prima delle quali di ammontare pari a 5 milioni di lire, pari a euro 2582,28; la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiore, ad esclusione dell'ultima, a 5 milioni di lire, pari a euro 2582,28.

In tal caso la società dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS37, colonne da 1 a 6. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento.

Si fa presente che al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

R25 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 466/1997

25.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese

Nel **rigo RJ1** va indicata la somma degli utili - dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 e di quelli successivi - che sono stati accantonati a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati successivamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1996 (i conferimenti dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione vanno ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura dell'esercizio stesso).

Non vanno indicati, in quanto non rilevanti:

- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998, 16 dicembre

1998, **17 giugno 1999** e **20 dicembre 1999**, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;

- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nei predetti decreti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RJ2** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ3** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RJ1 e quello di rigo RJ2. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ4** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ5** va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ3 e l'importo di rigo RJ4.

Nel **rigo RJ6** va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita.
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ7** vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ8** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e la somma degli importi dei righe RJ6 e RJ7. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ9** va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi, ancora in possesso alla data di inizio del periodo d'imposta, acquisiti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, al lordo delle quote di ammortamento. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei sopracitati beni deve essere ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel **rigo RJ10** va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, rispetto a quelli esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti 1500, crediti 800). In tal caso, l'importo della riduzione potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti, a parità di crediti, sia da entrambe le cause.

Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti, da 1500 a 1300, che dall'incremento dei crediti, da 800 a 1000, ovvero dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di un incremento per 80 dei crediti.

Nel **rigo RJ11** va indicata la somma degli importi di rigo RJ9 e RJ10. Qualora detta somma sia zero i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ12** va riportato l'importo del reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 3, del Quadro RN.

Nel **rigo RJ13, colonna 1**, va riportato il minore tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ11. Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere raggugliata alla durata del periodo stesso. Nella **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito alla somma indicata nella colonna 1.

Qualora l'importo di rigo RJ12 sia inferiore a quello di rigo RJ13, colonna 2, il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel **rigo RJ15**, corrisponde all'importo di rigo RJ12.

Qualora l'importo di rigo RJ12 sia superiore a quello di rigo RJ13, colonna 2, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel rigo RJ14 l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ12 e quello di rigo RJ13 colonna 2. In tal caso nel rigo RJ15 va indicata la somma dei rigi RJ13 e RJ14.

Nel **rigo RJ16** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ13 e quello di rigo RJ12.

Nei **rigi RJ17 e RJ18** vanno indicate le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ14.

R26 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

26.1

Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;

- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

26.2

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli art. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir".

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RS6, colonne 2, 3 e 4 del Mod. UNICO /RS/99;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
- nel **rigo RU6, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU6, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU6, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU7, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RS12, colonne 1, 2, 3, 4 del Mod. UNICO /RS/99;
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU12, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei rigi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU12, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei rigi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU12, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei rigi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata,

- relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU12, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

26.3

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 1999.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'ecedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6715 - credito d'imposta - agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente - Art. 20, D.L.331/1993, convertito dalla L. 427/1993.**

Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU13**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS18 del Mod. UNICO/RS/99;
- nel **rigo RU14**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU15, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU16**, la differenza tra la somma dei rigi RU13 e RU14 e la somma degli importi indicati nel rigo RU15, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo RU17**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra l'importo di rigo RU16 e quello di rigo RU17, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

26.4**Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 - Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU19**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RS24 del Mod. UNICO/RS/99;
- nel **rigo RU20**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22**, la differenza fra la somma dei rigi RU19 e RU20 e la somma degli importi indicati nel rigo RU21, colonne 1, 2, e 3, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

26.5**Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 della legge n. 449 del 1997)**

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello**

di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97".

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU23**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS27 del Mod UNICO/RS/99;
- nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU25, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU23, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU23 e del rigo RU24, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU23 e del rigo RU24, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei rigi RU25, RU26, RU27, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU28, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU24 e la somma degli importi dei rigi RU26, RU27, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

26.6

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 - Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, L. 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU29**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS30 del Mod. UNICO/RS/99;
- nel **rigo RU30**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU29, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU32, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne

del rigo RU29 e del rigo RU30, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU33, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 del rigo RU30, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei righe RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU34, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU30 e la somma degli importi dei righe RU32, RU33 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

26.7

Credito di imposta per la promozione dell'imprenditorialità femminile

(art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5). Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998. Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 - Credito d'imposta - Agevolazioni per la promozione della imprenditorialità femminile - art. 5, L. 215/1992.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir)".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU35**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS36, del Mod. UNICO/RS/99;
- nel **rigo RU36**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 e del rigo RU36, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 e del rigo RU36, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU40, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei rigi RU37, RU38 e RU39 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU40, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei rigi RU37, RU38 e RU39, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU40, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU36 e la somma degli importi dei rigi RU38 e RU39, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

26.8

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese (art. 4 della legge n. 448 del 1998)

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti.

Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari a un milione di lire annue, pari a euro 516,46, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a tre milioni di lire, pari a euro 1.549,37, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, pari a euro 30.987,41, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 conv. dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU41**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU41 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU41 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU41 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43**, la differenza fra l'importo di rigo RU41 e la somma degli importi indicati nel rigo RU42, colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

26.9

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti spettano – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, 22 della L. n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.

Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è prorogato al 31 dicembre 2000.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autoveicoli o di autoveicoli – Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997.**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU44**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS40 del Mod. UNICO/RS/99;
- nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU46, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU44 e RU45, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU46, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU44 e RU45, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU46, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU44 e RU45, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU46, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU44 e RU45, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU44 e RU45 e la somma degli importi indicati nel rigo RU46, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU46 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

26.10**Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Il credito di imposta è riconosciuto in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, c. 34, L. n. 449/97.**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU48**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS43 del Mod. UNICO/RS/99;
- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU50, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU48 e RU49, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU50, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU48 e RU49 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU50, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU48 e RU49 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU50, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU48 e RU49 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU48 e RU49 e la somma degli importi indicati nel rigo RU50, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU50 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

26.11**Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1 della legge 25 novembre 1997, n. 403)**

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL. Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da

lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 - Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU52** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS46 del Mod. UNICO 99;
- nel **rigo RU53** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU54, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU52 e RU53 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU54, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU52 e RU53, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU54, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU52 e RU53, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU54, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU52 e RU53, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU52 e RU53 e la somma degli importi indicati nel rigo RU54, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU54 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

26.12

Credito di imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituzioni scolastiche (art. 6 della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere, fino al 31 ottobre 1999, a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.

Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.

Tale credito, spettante nella misura di Lire 200.000, **pari a euro 103,29**, per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di versamento F24: 6719 - Credito d'imposta concesso ai venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche - Art. 6, L. 449/1997.**

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU56**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS49 del Mod. UNICO 99;

- nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU58, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU56 e del rigo RU57, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU56 e del rigo RU57, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs n. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU56 e del rigo RU57, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

26.13

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'Iva, anche in acconto e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU61** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RS52 del Mod. UNICO 99;
- nel **rigo RU62** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati al rigo RU63 colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

26.14

Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei (art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.

Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, **pari a euro 516.456,90**, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 - Credito d'imposta - Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei - Art. 9, comma 13, L. 352/1997.**

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU65, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU65, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

26.15

Metanizzazione della Sardegna (Legge 31 marzo 1998, n. 73)

L'art. 6 della L. 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo e dell'IVA, dovuta anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 - Credito d'imposta - agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna - Art. 6, L. 73/1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU67** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68 colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU67, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU68 colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU67 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU68, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU67 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU67 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RU67 e la somma degli importi indicati nel rigo RU68, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU68 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

26.16**Altri crediti d'imposta non più in vigore**

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU70**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU71**, rispettivamente nelle colonne 1 e 2, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo e dei versamenti dell'Iva. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive colonne 3 e 4, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

26.17**Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)**

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU72**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Illor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1998 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU73**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU74, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;

- nel **rigo RU74, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU75**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU76**, la differenza tra l'importo di rigo RU72 e la somma degli importi dei rigi RU73, RU74, colonne 1 e 2 e RU75.

R27 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RW

27.1

Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

- a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14** (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;
- b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14** (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
- c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14** (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione ecc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri, interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992).

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione, ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato dal Decreto 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RWV deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.gs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

Riquadro identificativo

Il riquadro in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

27.2

Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5 e 6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nei **campi 7 e 8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione e nel campo 8 il **codice 1, 2 o 3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1999, sulla base dei valori di cambio riportati nel Decreto 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2000.

27.3

Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta.

In particolare indicare:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nei **campi 3 e 4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

27.4

Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
 - 1**, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
 - 2**, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
 - 3**, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

R28 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

28.1

Generalità

Il quadro RX è composto di tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza riguardante la richiesta di rateizzazione.

28.2

Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **righe da RX1 a RX7**, indicare:

- in **colonna 1**, qualora non venga esperita la procedura di rimborso prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, l'importo eventualmente versato in eccedenza della somma dovuta. Tale importo deve essere ripartito tra le colonne 2 e/o 3;
- in **colonna 2**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel **riga VR4** del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 3**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 o computato in detrazione nell'anno successivo.

L'importo indicato in **colonna 3** può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire i versamenti relativi al 2000, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Il **rigo RX7**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che hanno presentato il Mod. UNICO anche in qualità di sostituto di imposta. Nel rigo RX7, **colonna 2**, indicare l'importo chiesto a rimborso e risultante dal rigo ST34 del Quadro ST. Deve, altresì, essere indicato, nella **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione e risultante dal rigo ST33 del Quadro ST.

In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrendo l'apposita casella posta nel **rigo RX8**. La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 2 ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel Mod. VR in corrispondenza al rigo VR5. Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

28.3

Riepilogo IVA

Nel **rigo RX9** della Sezione II deve essere indicato, nella **colonna 1**, l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL21 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL22) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL23).

Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante), nella colonna 1 del rigo RX9 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito e la somma degli importi a credito indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Si ricorda che i singoli importi a debito sono calcolati per ogni soggetto, con i criteri sopra illustrati (righi: VL21 - VL22 + VL23).

Nella **colonna 2** dello stesso rigo RX9 deve essere indicato l'importo versato come saldo annuale IVA in unica soluzione o l'importo delle rate versate entro la data di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi. Tale importo deve coincidere con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Mod. F24, in corrispondenza del codice tributo relativo al versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

28.4

Rateizzazione dei versamenti

Nel **rigo RX10, casella 1**, i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare il versamento annuale dell'IVA, devono indicare il numero delle rate; nella **casella 2** devono essere indicate il numero di rate relative alle altre imposte.

Si rinvia per ulteriori chiarimenti al paragrafo 29.3 - "Rateizzazione".

R29 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

29.1

Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il 31 maggio. Entro tale termine devono essere eseguiti anche i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni trasmesse direttamente in via telematica, senza avvalersi di intermediari o di società del gruppo.

I versamenti dell'Irap e di eventuali imposte sostitutive relativi alle dichiarazioni unificate, con termine di presentazione ordinariamente scadente nel periodo 1° gennaio - 31 maggio sono stabiliti al 31 maggio.

Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

ATTENZIONE I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000, **pari a euro 10,33**, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso le agenzie postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega Mod. F24 si deve tenere presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne "importi a debito" e "importi a credito". Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121 del 1986), pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 633 del 1972 e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario".

29.2

Compensazione

In base al D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2000 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000, **pari a euro 154,94**. Nessuna penalità è dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni, **pari a euro 258.228,45**, per ciascun anno solare (art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 2 dei rigi da RX1 a RX7 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 3 dei rigi da RX1 a RX7 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Ad esempio:

- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2000 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 3, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 non rileva ai fini del limite massimo di 500 milioni, **pari a euro 258.228,45**, annui per la rimborsabilità in conto fiscale o la compensabilità ai sensi del citato decreto n. 241, se tale compensazione risulta esposta nel Mod. F24.

ATTENZIONE I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1999/2000 (in scadenza al 16 febbraio 2000) potrà essere utilizzato per compensazione dal 16 febbraio 2000 fino al 15 febbraio 2001. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2001 sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti, i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

29.3

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).

Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (**riga RX10** del **quadro RX**). Tale numero non può conseguentemente variare in caso di versamenti dell'Irap effettuati a favore di differenti regioni.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale (il numero di rate va indicato nella **casella 1** del **riga RX10**) è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate (tale numero va indicato nella **casella 2** del suddetto **riga RX10**).

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2000), la seconda scade il successivo 16 giugno. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula $C \cdot i \cdot t / 36000$ in cui "C" è l'importo da rateizzare, "i" è l'interesse e "t" è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 16 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

ATTENZIONE *Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50 mensile.*

Pertanto:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 15 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,77% (0,27%+0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 giugno al 17 luglio.

Rata	Scadenza	Interessi %
1ª	31/5	0
2ª	16/6	0,27
3ª	17/7	0,77
4ª	16/8	1,27
5ª	18/9	1,77
6ª	16/10	2,27
7ª	16/11	2,77

III. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2000, già pubblicate nel supplemento n.7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 2000.

A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata- modello UNICO 2000 (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi par. 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2000)

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito di imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2000 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2000, ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2000 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR –2000** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.

Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio), **entrambi sottoscritti in originale**.

Da quest'anno infatti i modelli non riportano più l'indicazione specifica "copia per il contribuente", "copia per il concessionario" e "copia per l'Ufficio", in quanto, come già precisato nella parte generale, sono resi disponibili dal Ministero delle Finanze in formato elettronico nell'apposito sito *Internet* dal quale possono essere prelevati.

Si ricorda inoltre che l'importo del rigo **VR4** del modello VR-2000 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo **RX1** e la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del rigo **RX1** deve corrispondere all'importo indicato nel rigo **VL20** aumentata dell'eventuale eccedenza di versamento indicata nella colonna 1 del rigo **RX1**.

B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2000 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma".

- **Stampa dei modelli.** È consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
- **Indicazione della partita IVA.** Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare la propria partita IVA sul frontespizio del modello UNICO/2000 anche se non tenuti alla compilazione del modulo IVA.
- **Esercizio di più attività svolte da produttori agricoli esonerati.** Si chiarisce che nel caso di esercizio di più attività da parte di produttori agricoli, di cui una agricola in regime di esonero, ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, non sussiste l'obbligo di inserire, nella dichiarazione IVA da presentare, il modulo relativo all'attività agricola svolta nel suddetto regime di esonero.
- **Rigo VA4.** I soggetti esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio (ris. min. n. 111/E dell'8 luglio 1999). Pertanto, l'ammontare dell'imposta corrisposta sulle citate provvigioni deve essere incluso nel quadro VF tra l'ammontare degli acquisti effettuati alla corrispondente aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito non deve essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2.
- **Rigo VA11.** I contribuenti che intendono agli effetti dell'IVA, adeguare i corrispettivi al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, possono effettuare tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - *adeguamento fuori dichiarazione.* La maggior imposta dovuta, che ovviamente non deve es-

sere compresa nel quadro VE della dichiarazione, è versata separatamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo per il versamento;

- *adeguamento in dichiarazione.* In tal caso, sia i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma sia i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA - modello UNICO 2000 - indicano il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 1999) e la relativa imposta nel rigo VA11. Gli importi indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla aliquota corrispondente ovvero, in caso di effettuazione di operazioni soggette a più aliquote, nel rigo relativo all'aliquota più prossima a quella media calcolata secondo le modalità illustrate nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare, nel rigo delle variazioni ed arrotondamenti d'imposta, la differenza eventuale tra l'imposta calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE utilizzata e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media;

Si precisa che le opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni e relativi versamenti con cadenza trimestrale già operate dal contribuente rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore superi il limite previsto per l'adozione di detti regimi. Inoltre, nel caso in cui il versamento della maggior imposta per detto adeguamento venga fatto nei termini della presentazione dell'UNICO 2000 (30 giugno 2000), sul relativo importo non devono essere calcolati gli interessi dello 0,40% dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento dal 16 marzo 2000 al 30 giugno 2000. Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, infine, che qualora dalla dichiarazione emerga un credito, l'inclusione dell'adeguamento nella dichiarazione comporta un'automatica compensazione della maggior imposta risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente.

- **Quadro VF.** Gli acquisti indicati al rigo VF17 – cioè quelli annotati nel 1999 ma per i quali non si è verificata la detraibilità dell'imposta nel corso dello stesso anno – non devono essere compresi nei rigi da VF1 a VF9; invece, gli acquisti indicati al rigo VF18 – cioè quelli registrati nell'anno precedente per i quali si è verificata la detraibilità nel 1999 – devono essere compresi anche nei rigi da VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa aliquota.
- **Quadro VG.** I contribuenti che adottano metodi o regimi diversi per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti in più sezioni del quadro VG, **devono compilare più moduli** (e non soltanto diversi quadri VG) riportando i vari dati distintamente come in caso di tenuta di più contabilità separate. Nel caso di effettuazione di operazioni esenti puramente occasionali unitamente all'adozione di uno dei particolari regimi di determinazione dell'IVA detraibile previsti nel quadro VG, la sezione 4 (operazioni esenti) non deve essere compilata e tali operazioni devono essere comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato uno dei regimi speciali o particolari metodi di determinazione dell'IVA detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG è comunque tenuto a barrare la corrispondente casella anche nel caso in cui non debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno.
- **Modello VR – Richiesta di rimborso**
Riguardo alla presentazione del modello di richiesta del rimborso del credito IVA relativo all'anno di riferimento si ricorda che, qualora in sede di presentazione di detto modello, il contribuente non possa fruire della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario avendo già superato il limite di 500 milioni per l'anno solare, previsto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 9/7/1997, o ne intenda fruire solo in parte per poter godere della compensazione con altri tributi, contributi o premi, deve presentare al concessionario, in allegato al modello VR/2000, una espressa richiesta contenente l'indicazione specifica dell'importo del rimborso che si intende richiedere al concessionario in rispetto al predetto limite. Si ricorda che l'importo complessivo dell'IVA richiesto a rimborso e da indicare nel rigo VR4 del modello VR/2000 dovrà coincidere con l'importo da indicare nel **rigo VX3** del modello di dichiarazione IVA/2000 relativa all'anno 1999 ovvero nel rigo RX1, colonna 2, dell'UNICO 2000 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a presentare tale modello. Inoltre, l'eventuale credito da computare in detrazione e/o in compensazione all'anno successivo dovrà essere compreso nel rigo VX4 del modello di dichiarazione IVA/2000 ovvero nel rigo RX1, colonna 3, dell'UNICO 2000.
- **Rigo VW9.** In caso di incorporazione, l'importo da indicare in tale rigo deve essere aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo **VL9** (e non **VW9**, come er-

roneamente indicato nelle istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999) dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 1999 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.

- **Appendice – Determinazione del volume d'affari (Quadro VE).** Le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e), non devono essere comprese nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato solamente al **rigo VA4** (e non al rigo **VA5** come erroneamente riportato nelle istruzioni approvate con il citato decreto 30 dicembre 1999), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL2.

Anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 non devono essere compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al **rigo VA5** (e non al rigo **VA6** come erroneamente riportato nelle sopra citate istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3.

- **Numero di protocollo che gli intermediari devono apporre nella dichiarazione IVA. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica.** Si chiarisce che il numero di protocollo assegnato dall'intermediario alla dichiarazione IVA/2000, da indicare nella seconda facciata del frontespizio della copia da consegnare al contribuente, è costituito da 11 caratteri alfanumerici da compilare senza spazi intermedi, né caratteri speciali.

In tal senso devono essere intese le **specifiche tecniche** relative ai tracciati record del modello di dichiarazione IVA/2000 contenute nel paragrafo 2.5 (voce "Altri intermediari") dell'allegato A al decreto del 24 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000.

Si avverte, infine, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via autonoma", che nel Quadro VX del modello di dichiarazione IVA approvato con decreto del 30 dicembre 1999, nel **rigo VX1**, all'interno del **campo n. 3**, riservato all'indicazione dell'"Importo versato", non sono stati prestampati erroneamente i tre zeri finali. Il relativo ammontare va comunque indicato dai suddetti contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, come negli altri righi del modello, arrotondando l'importo alle migliaia di lire (senza cioè scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unità di Euro.

APPENDICE

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

■ Canone di locazione - Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna

unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessano il vostro fabbricato:
 - se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
 - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
 - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
 - se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:
 - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
 - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
 - se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
 - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

■ Casi particolari di presentazione della dichiarazione unificata

1. Liquidazione ordinaria: assenza di liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria

Per effetto dell'art. 5 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, se il liquidatore non risulta nominato dall'autorità giudiziaria, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione).

2. Cessazione dell'attività nel corso del 1999 senza un formale procedimento di liquidazione

Qualora nel corso del 1999 sia avvenuto lo scioglimento di una società di persone senza effettuare la procedura di liquidazione, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Liquidazione ordinaria: liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria

Qualora il liquidatore sia stato nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, lo stesso deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro quattro mesi dalla stessa.

■ Comuni ad alta tensione abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 612 del 1 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

■ Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.

Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.

Il predetto importo, ove imputato al conto economico è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento.

■ **Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili. In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali, i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.). L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento. Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di riconsunto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltretutto al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine all'eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che, pur essendo stati concessi in esercizi anteriori, risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere

dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, l'importo del contributo da incassare, a decorrere da detto esercizio, dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare, l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che, tale speciale disposizione transitoria, è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (veda si art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

■ **Costruzioni rurali**

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone adette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1999 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1999, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni, **pari a euro 2.582,28**, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, **pari a euro 7.746,85** qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali,

non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. **I fabbricati e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.**

■ **Crediti d'imposta**

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata (artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir);
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura del 9/16.

Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.

Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento per gli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 sempreché la loro distribuzione sia stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ovvero dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sia-

no state poste in essere da soggetti non residenti privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4) Credito d'imposta per distribuzione della riserva da regolarizzazione delle scritture contabili

Il credito di imposta spetta ai soci in misura pari all'imposta sostitutiva relativa alle somme ad essi attribuite qualora quest'ultime derivino dalla riserva da regolarizzazione di cui all'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5) Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante, è necessario calcolare le maggiori imposte pagate in relazione ai canoni non percepiti e accertati nel procedimento giurisdizionale, riliquidando le dichiarazioni dei redditi di ciascuno degli anni ai quali i predetti canoni si riferiscono.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

In sostanza, per ciascun anno, occorre sottrarre dal reddito complessivo i canoni non percepiti nel-

la misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ilor ed Irpef ed imputare la rendita catastale del fabbricato per rideterminare le imposte dovute. La differenza tra l'Ilor effettivamente pagata e quella risultante da tale calcolo, costituisce il credito di imposta spettante, che le società di cui all'art. 5 del Tuir possono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso.

Le società, inoltre, dovranno dare comunicazione ai soci, partecipanti alla società negli anni oggetto del provvedimento, della rideterminazione del reddito effettuata ai fini Irpef, al fine di consentire agli stessi la riliquidazione delle proprie dichiarazioni dei redditi, in conseguenza del minor reddito derivante dalla partecipazione agli utili.

Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Per quanto riguarda il termine relativo ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1990, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di sfratto conclusosi nel 1999.

■ **Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti**

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

- a) demoliscono il natante;
- b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
- c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ **Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770**

Qualora il Mod. 770/2000 sia predisposto da due soggetti e debba essere compreso nella dichiarazione unificata, è possibile suddividere tale modello in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una di esse sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.

La prima (identificata dalla lett. **A** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) deve necessariamente essere compresa nella dichiarazione unificata unitamente alle altre dichiarazioni fiscali e deve contenere necessariamente:

- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);

• il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione. Tale parte può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.
La scelta dell'utilizzo delle eccedenze di ritenute deve essere effettuata compilando il quadro RX del modello UNICO.

Per la seconda parte della dichiarazione (identificata dalla lett. **B** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) può essere indifferentemente utilizzato il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello 770/2000 senza compilare, in tale ultimo caso, il riquadro "Eccedenze di versamento di ritenute".

Nella sezione seconda del riquadro "Presentazione della dichiarazione del modello 770/2000" deve essere barrata la casella corrispondente al tipo di dichiarazione (UNICO persone fisiche, UNICO società di persone, UNICO società di capitali, Unico enti non commerciali) di cui fanno parte i quadri del modello 770/2000 che si presentano.

Tale parte contiene i restanti quadri predisposti da un altro soggetto in qualità di sostituto.

Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Ciascun soggetto deve indicare, **nella sezione II** del riquadro «Presentazione della dichiarazione»:

- i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale;
- il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale.

In tal modo:

- la dichiarazione **consegnata o** trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera **A**) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla «Firma della dichiarazione», vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera **B**) che trasmette o **consegna** gli elenchi che integrano la prima parte della dichiarazione. Nel riquadro «Firma della dichiarazione» vanno, comunque, indicati tutti i quadri presentati in qualità di sostituto d'imposta.

Se entrambi i soggetti trasmettono il Mod. UNICO 2000 in via telematica, il modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP può anche non comprendere la parte essenziale e inscindibile del modello 770/2000 ovvero altri quadri dello stesso modello purché:

- nel riquadro "Firma della dichiarazione" siano indicati i quadri del Mod. 770/2000 che il contribuente è tenuto a presentare;

- nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sia riportato il codice fiscale dell'altro intermediario che provvederà alla trasmissione del Mod. 770/2000 stesso e sia indicata la lett. **B** nell'apposito spazio;

Il soggetto che trasmette la dichiarazione 770/2000 ovvero la parte essenziale e inscindibile della stessa identificata dalla lett. **A** può utilizzare il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello 770/2000. Se utilizza il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000, nel riquadro "Firma della dichiarazione" deve barrare esclusivamente tutti i quadri che compongono la dichiarazione del sostituto. Detto soggetto ha, inoltre, obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che trasmette il modello UNICO.

Si fa presente che, in ogni caso la parte essenziale e inscindibile del Mod. 770/2000 può essere contenuta soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Per la scelta dell'utilizzo dell'eccedenza delle ritenute deve essere compilato esclusivamente il quadro RX del Mod. UNICO contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

■ GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del Mod. UNICO Società di persone, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).

Pertanto il Mod. UNICO Società di persone, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.

Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro RF, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro RN. L'imponibile, determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 4.

In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al DM 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate qua-

le di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque rimosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria". Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servizi, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR, in quanto non conseguite nell'attività d'impresa.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n.

30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre a formare il reddito d'impresa in misura pari al 20 per cento.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

■ **Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta**

1. Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:

- l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
- le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Non si può fruire di questo onere deducibile se per la stessa somma si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

2. Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 19 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società semplice:

- a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;
- c) e spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certifi-

cazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione dei redditi;

- d) il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministro per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- e) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed

il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

- f) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte;
- g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire **pari a euro 2.065,83**, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, **pari a euro 1.291,14**, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso);
- h) mutui contratti per interventi di recupero edilizio. L'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a cinque milioni di lire, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della U.E., ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi

e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che nel 1997 sia stato stipulato un contratto di mutuo, come definito dall'art. 1813 del c.c., con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, o ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono, invece, ammessi altri tipi di finanziamento (come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).

La detrazione in questione spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del soggetto privato, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal soggetto privato sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge sopra citata) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il soggetto privato conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- o quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- o copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- o copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento nel 1997 delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1999 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condi-

zioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi rigli.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1999 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire, **pari, rispettivamente, a euro 185.924,48 e 516.456,90**), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri, i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it".

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei rigli dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire, **pari a euro 5.164.568,99**. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovisivi e magnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere la voce "Studi di settore" in questa **Appendice**). Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'inter-

vento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicate nel quadro RV.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir. Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

■ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali **l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati** abbiano avuto formale conoscenza.

La dichiarazione integrativa si presenta ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. UNICO 2000 - Società di persone".

La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al 6 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

2) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato.

L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione. Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto del minimo (lire 100.000, pari ad 1/5 di lire 500 mila **ovvero euro 51,65, pari ad 1/5 di euro 258,23**);

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indica-

zione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, **pari a euro 32,28**, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, **pari a euro 258,23**) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi, percepiti a decorrere dal 1997, sono soggetti, al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- b) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- c) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998;

f) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;

g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

h) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;

i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

■ Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.

La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

■ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario. In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 10. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dalla tassazione. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo d'affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale rivalutato indicato in colonna 1. In tal caso riportare nella colonna 9, l'ammontare del canone indicato a colonna 6, rapportato alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo d'affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale rivalutato, nella colonna 9 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

■ **Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 **pari a euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000 **pari a euro 258,23** per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ **Sanzioni**

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, **pari a euro 258,23**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91** aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Ministero delle finanze, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale

o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91**, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, **pari a euro 516,46**, a lire 10 milioni, **pari a euro 5.164,57**. **Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997; si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di illecito amministrativo.**

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento **prescritto per il compimento dei controlli.**

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.

La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione; **inoltre gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in**

sede amministrativa e contenziosa, tranne quanto disposto dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa da lire 200 mila, **pari a euro 103,29**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.

La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

■ **Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni**

1. Normativa di riferimento

Il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni è disciplinato da:

- DPR n. 322 del 22 luglio 1998 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998) e successive modificazioni concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e di registrazione telematica dei contratti di locazione;
- Decreto dirigenziale del 18 febbraio 1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999) concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione che, tra l'altro, riportano le scadenze di presentazione e di trasmissione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

2. Abilitazione al servizio

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:

- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte sono:

- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b), e c), del D.Lgs. n. 241/97;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- centri autorizzati per la subcategoria fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui i soggetti abilitabili costituiscano almeno la metà degli associati o posseggano più della metà del capitale sociale.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni:

- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del Tuir, con capitale sociale superiore a cinque miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**;
- **i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.**

I soggetti obbligati sopra elencati possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:

- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e le Poste italiane, anche per le proprie dichiarazioni, possono assolvere l'obbligo direttamente o avvalendosi di soggetti appositamente delegati. Hanno la facoltà di trasmettere in via telematica le dichiarazioni:

- gli intermediari obbligati (professionisti, CAF, associazioni di categoria, ecc.) se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare apposita domanda:

- alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- ad uno qualsiasi degli uffici delle Entrate, ufficio I.V.A., ovvero uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.finanze.it, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono conse-

gnate le istruzioni e una busta sigillata che contiene le chiavi e la password di accesso.

3. Hardware e software necessario

L'utilizzo del servizio richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, 98, NT o MACINTOSH (versione 8.5 o successive);
- almeno 32 MB di RAM;
- Processore Pentium 100 MHz o equivalente;
- scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800X600 a 65536 colori;
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti).

Il PC deve, inoltre, essere dotato di un modem e una stampante.

L'accesso può avvenire indifferentemente tramite linea commutata o ISDN ed è gratuito.

A carico dell'utente è l'acquisizione dei pacchetti software che provvedono alla compilazione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti software sui quali si basa il servizio telematico, nelle fasi in cui si articola:

- creazione delle chiavi di autenticazione;
- controllo e autenticazione del file di dichiarazione;
- gestione delle attestazioni restituite agli utenti a fronte degli invii effettuati.

4. Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione in via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- invio dei dati;
- gestione delle attestazioni restituite dal servizio telematico.

Sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- **l'identificazione certa** di chi trasmette la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi **modifica successiva** apportata ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione finanziaria possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi. Ogni parte **autentica** i propri documenti usando la sua **chiave privata** e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il **codice di autenticazione** utilizzando la **chiave pubblica del mittente**.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro. Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio o alla Direzione Regionale delle Entrate che ha concesso l'autorizzazione il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispose la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica. Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante apposite specifiche tecniche che definiscono:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Amministrazione finanziaria prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti, anche se non obbligatorio, è consigliato in quanto provvede a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:

- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "****": indicano la presenza di errori sul file che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Invio dei dati

Le fasi precedentemente descritte possono riguardare una sola dichiarazione o, preferibilmente, più dichiarazioni, raggruppate in un unico file.

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolando cioè, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria e le chiavi di autenticazione, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso software, che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici basati su una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire il principio di riservatezza e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria.

Per presentare le dichiarazioni e, cioè per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve:

- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale" è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione. La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è opportuno preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un **messaggio di conferma** che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Sarà in fase di elaborazione che il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

4.4 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- Controllare il codice di autenticazione;
- Controllare l'univocità del file;
- Controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- Controllare la conformità di ciascuna dichiarazione contenuta nel file alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti. Esistono tuttavia alcune particolari tipologie di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguite durante la fase di elaborazione:

- **codice di autenticazione:** il controllo utilizza la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria (non disponibile sul PC in quanto nota soltanto all'Amministrazione finanziaria) e la chiave pubblica dell'utente;

- **controllo di univocità del file:** tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;

- **codici fiscali:** sul PC non è possibile eseguire alcuni controlli che si applicano nei casi di "omocodia" (soggetti che possedendo gli stessi dati anagrafici darebbero origine allo stesso codice fiscale);

- **tipologia di soggetto che trasmette:** quando la banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la banca che il soggetto delegato devono essere conosciuti all'Amministrazione finanziaria; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;

- **protocollo della dichiarazione in precedenza trasmessa che viene sostituita dalla dichiarazione in corso di elaborazione:** il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;

- **campi "data":** viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2001, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 1999 trasmessa a giugno 2000, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle attestazioni risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni.

4.5 Gestione delle attestazioni

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni e, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, provvede a controllare il codice di autenticazione e alla visualizzazione e/o alla stampa dei dati.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre ai dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:

- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alla singola dichiarazione;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che lo contiene, autenticato dall'Amministrazione finanziaria.

Per le dichiarazioni accolte, in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:

- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare even-

tualmente al contribuente che ne faccia richiesta;

- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi. Nell'istestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico costituito da :

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, va utilizzato per i successivi adempimenti.

5. Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Amministrazione finanziaria;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Il servizio di assistenza telefonica è attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.

In prossimità di una scadenza fiscale di presentazione delle dichiarazioni, il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19; parallelamente, viene incrementato il numero di operatori addetti.

I problemi che vengono esaminati e risolti sono quelli strettamente correlati al servizio telematico; per quanto riguarda i quesiti di tipo normativo vengono risolti solo quelli che hanno attinenze al servizio telematico e non quelli relativi, ad esempio, alle modalità di compilazione delle dichiarazioni, che devono transitare attraverso i canali ordinari dell'Amministrazione finanziaria.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB del servizio telematico, le pagine informative che raccolgono le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ);
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda periodicamente al sito del servizio telematico per consultare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi; gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

Si fa presente, altresì, che, nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra Telecom Italia S.p.a. e la società EIS - Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.a., il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione in rete.

Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I., e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:

- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali,

sempre entro due giorni lavorativi dalla richiesta; Al fine di ampliare il ventaglio di scelte a disposizione degli utenti, in alternativa è possibile fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, il cui elenco è disponibile nel sito Internet www.finanze.it.

6. Situazioni anomale

Di seguito, vengono riportate alcune indicazioni circa gli adempimenti da espletare, nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria attraverso il servizio telematico, evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste; nel caso in cui l'errore sia tale da comportare la trasmissione di una nuova dichiarazione oltre i termini, si applicano le vigenti disposizioni, chiarite con la circolare 195/E del 24 settembre 1999; di conseguenza, non si considera tardiva una dichiarazione trasmessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata prodotta l'attestazione, di cui al precedente paragrafo 4.5, con la quale si comunica all'utente l'avvenuto scarto della dichiarazione.

È, quindi, opportuno che l'utente abilitato, nei giorni successivi alla trasmissione, si connetta al sistema per la ricezione di eventuali attestazioni di scarto.

6.1 File scartato

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

6.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", tali da comportare l'equivalenza ad un "modello non conforme"; dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

Tali dichiarazioni non devono contenere alcun riferimento a quelle precedentemente inviate, in quanto il protocollo in caso di scarto non viene attribuito.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipologie:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "****C".

Nel primo caso l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni di compilazione della dichiarazione stessa;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

6.3 Dichiarazioni errate

L'utente può rilevare dai dati presenti sull'attestazione che una o più dichiarazioni, pur essendo esenti da errori e quindi accettate dal sistema, risultano incomplete o contengono informazioni che non corrispondono ai dati presenti nella copia della dichiarazione stessa, già consegnata al contribuente.

In tale ipotesi, l'utente è tenuto a trasmettere nuovamente la dichiarazione, indicando il protocollo assegnato dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, in sostituzione della quale si sta procedendo ad un nuovo invio.

Se al contrario è la dichiarazione originaria che risulta incompleta o errata, occorre:

- predisporre una nuova dichiarazione, barrando la casella:
 - a) Rettificativa - se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;
 - b) Ravv. operoso - se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- assegnare alla dichiarazione un nuovo protocollo attribuito dall'intermediario;
- consegnare una nuova copia della dichiarazione al contribuente, nei casi previsti;
- curare il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso;
- trasmettere la nuova dichiarazione, senza alcun riferimento a quella precedentemente inviata, in quanto la nuova dichiarazione è di tipo "rettificativa" o "ravv. operoso".

Si tenga presente che, salvo nel caso in cui le specifiche tecniche non indichino esplicitamente il contrario, la dichiarazione rettificativa e da ravvedimento operoso conterrà tutti i dati dichiarati e non solo quelli che sono stati aggiunti o modificati.

6.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare con avvisi specifici, disponibili nel sito WEB del servizio stesso, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, etc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile il software che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste munite, come le dichiarazioni, del codice di autenticazione vengono elaborate e viene restituito all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che conferma l'avvenuto annullamento.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) alla pagina "Servizi telematici".

Gli utenti già abilitati troveranno una sintesi delle novità principali introdotte per l'anno 2000 nel sito WEB del Servizio telematico.

7. Glossario

Attestazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Amministrazione sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta trasmissione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È il termine che si utilizza per indicare la coppia di chiavi di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario

crittografati con la chiave privata del destinatario del file stesso.

Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice.

Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con la seguente modalità:

- lo interpreta con la chiave privata del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel tracciato conforme al modello approvato dall'Amministrazione finanziaria con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche.

Logicamente è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni.

Logicamente corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere.

A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

Il termine indica il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Amministrazione finanziaria), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, e in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del software distribuito dall'Amministrazione finanziaria che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere e per leggere i file di risposta provenienti dall'Amministrazione finanziaria.

Utilizzando la documentazione consegnata dall'ufficio finanziario, a seguito di richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica, e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Amministrazione finanziaria al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida. In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto offico

Sono supporti magnetici non riscrivibili: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi. Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) esercenti attività turistica;
- f) esercenti attività di estetista;
- g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevede la detrazione del 41 per cento dall'IRPEF dovuta e fino a concorrenza del suo

ammontare a fronte di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 1998 e 1999 ed effettivamente rimaste a carico (per il 2000 la detrazione invece sarà del 36%). Queste spese devono essere state sostenute per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di 150 milioni (pari a Euro 77.468,53) e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatrice degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data d'inizio dei lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

La detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute. Per usufruire della detrazione in quest'ipotesi è necessario che:

- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la qua-

le sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data d'inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, che attuano le norme dettate dall'art. 1 della Legge n. 449 del 1997, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario. Fanno eccezione, alla condizione in base alla quale per fruire della detrazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcune pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.

In casi di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo del 1998 e 1999 non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate secondo il criterio di cassa.

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario. La condizione è valida se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento e ogni altra documentazione prevista.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Per le spese citate sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quarta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indi-

cato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;

- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del/la dichiarante il modulo di comunicazione (ad esempio il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile). In caso d'interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, **il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195** ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, ai fini dell'accertamento, gli studi di settore approvati con decreti del 30 marzo 1999 hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1998, **mentre quelli approvati nel corso dell'anno 2000, prima del 31 marzo, hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1999.** Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Per il periodo d'imposta 1999 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadri RF e RG, righe RF9 e RG4) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Tale facoltà può essere eser-

citata da tutti i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore anche se esercenti attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999.

Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore, deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.**

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:

- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. **Al riguardo, si precisa che costituisce causa di esclusione anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un soggetto che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;**
- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;
- il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario.

Si ricorda, altresì, che lo studio di settore non trova applicazione qualora nell'arco dei dodici mesi l'attività sia svolta da soggetti diversi (ad esempio, conferimento di impresa individuale in società). In caso di operazione di scissione di due rami d'azienda posta in essere da due società con creazione di un nuovo soggetto, gli studi di settore restano eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività per le quali non risultino approvati gli studi di settore (ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi non estendibili ai parametri) risultano applicabili gli accertamenti in base a parametri anche relativamente ai periodi d'imposta successivi al 1997, sempreché ricorrano le condizioni di applicazione dei parametri stessi (si veda la voce di **Appendice** "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"). Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel rigo RF58 o nel rigo RG27 dei quadri RF e RG.

Ulteriori chiarimenti concernenti l'applicazione degli studi di settore sono contenuti nelle circolari 21 maggio 1999, n. 110/E e 5 luglio 1999, n. 148/E.

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RF, per i soggetti in contabilità ordinaria, e all'interno del quadro RG per i soggetti in contabilità semplificata. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione

finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.

Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli **che costituiscono parte integrante della dichiarazione.** In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che **taluni** elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. **Per ulteriori precisazioni relative all'asseverazione si rinvia alle istruzioni dei suddetti modelli.**

■ Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.

In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

■ Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)

Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune

o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;

- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 **pari a euro 258,23** a lire 4.000.000 **pari a euro 2.065,83**.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostit-

tiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo

"1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del quadro RT.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI	238	COSTA D'AVORIO	146	LIBANO	095	RWANDA.....	151
AFGHANISTAN	002	COSTARICA	019	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
AJMAN	239	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAINT LUCIA	199
ALBANIA	087	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LITUANIA	259	SALOMONE, ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SALVADOR	064
ANDORRA	004	DOMINICANA, REPUBBLICA	063	MACAO	059	SAMOA	131
ANGOLA	133	DUBAI	240	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANGUILLA	209	EAST TINOR	287	MADAGASCAR	104	SANT'ELENA	254
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR	024	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MALAWI	056	SENEGAL	152
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SEYCHELLES	189
ARGENTINA	006	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SHARJAH	243
ARMENIA	266	ETIOPIA	026	MAI	149	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FALKLAND	190	MALTA	105	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FAR OER, ISOLE	204	MAN, ISOLA	203	SIRIA	065
AUSTRALIA	007	FIJI, ISOLE	161	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
AUSTRIA	008	FIIPPINE	027	MAROCCO	107	SLOVENIA	260
AZERBAIGIAN	268	FINLANDIA	028	MARSHALL, ISOLE	217	SOMALIA	066
AZZORRE, ISOLE	234	FRANCIA	029	MARTINICA	213	SOUTH GEORGI	283
BAHAMA	160	FUJJAYRAH	241	MAURITANIA	141	SPAGNA	067
BAHREIN	169	GABON	157	MAURIZIO, ISOLA	128	SRI LANKA	085
BANGLADESH	130	GAMBIA	164	MAYOTTE	226	ST KITTS E NEVIS	195
BARBADOS	118	GEORGIA	267	MELILLA	231	ST PIERRE E MIGUELON	248
BELGIO	009	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST VINCENT E GRENADINE	196
BELIZE	198	GHANA	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BENIN	158	GIAMAICA	082	MIDWAY, ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BERMUDA	207	GIAPPONE	088	MOLDAVIA	265	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BIELORUSSIA	264	GIBUTI	113	MONTserrat	208	SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
BOLIVIA	010	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVEZIA	068
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GOUGH	228	MYANMAR	083	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GRECIA	032	NAMIBIA	206	SWAZILAND	138
BOUVET	280	GRENADA	156	NAURU	109	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TAIWAN	022
BRUNEI	125	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUAM	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUAYANA FRANCESE	123	NIJUE	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMERUN	119	GUERNSEY	201	NORFOLK ISLAND	285	THAILANDIA	072
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TOGO	155
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CANARIE, ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAROLINE, ISOLE.....	256	HAITI	034	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAYMAN ISLANDS	211	HEARD E MC DONALD ISLANDS	284	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CECA, REPUBBLICA	275	HONDURAS	035	PALAU, REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CEUTA	246	INDIA	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TURKS E CAICOS	210
CHAFARINAS.....	230	INDONESIA	129	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CHAGOS, ISOLE	255	IRAN	039	PARAGUAY	052	UCRAINA	263
CHRISTMAS	282	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	132
CIAD	144	IRLANDA	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CILE	015	ISLANDA	041	PERÙ	053	UNGHERIA	077
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CIPRO	101	ISRAELE	182	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CITTÀ DEL VATICANO	093	JERSEY	202	POLONIA	054	VANUATU	121
CLIPPERTON	223	JUGOSLAVIA	043	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
COCOS (KEELING) ISLANDS	281	KAMPUCHEA	135	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
COLOMBIA	017	KAZAKISTAN	269	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COMORE, ISOLE.....	176	KENYA	116	QATAR	168	VIETNAM	062
CONGO	145	KIRGHIZISTAN	270	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA.....	018	KIRIBATI	194	RAS EL KHAIMAH	242	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE.....	237	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	YEMEN	042
COREA DEL NORD	074	LAOS	136	REUNION	247	ZAMBIA	058
COREA DEL SUD	084	LESOTHO	089	ROMANIA	061	ZIMBABWE	073
		LETONIA	258	RUSSIA	262		

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI	segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA A001	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine 6811	• invio di tecnici ed esperti 1109
B - VENDITE	• altre liquidazioni per differenza 6812	• studi tecnici ed engineering 1111
• vendita di merce "allo stato estero" B001	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine 6804	• altri regolamenti tecnologia 1112
• vendita di merce che non viene esportata B002	N - SERVIZI AZIENDALI	T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
• vendita diretta a turisti non residenti B003	• ricerche di mercato 6679	• contributi ad organismi internazionali 6620
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO C001	• servizi di consulenza fiscali e contabili 6680	• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. 6617
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	• servizi legali 6681	• spese per consolati, ambasciate, etc 6618
• "a fermo" D001	• servizi pubblicitari 6682	• altre transazioni governative 6619
• "in conto commissione" D002	• servizi ricerca e sviluppo 6683	U - TRASPORTI
• "in conto deposito" D003	• spese per rappresentanza 6684	• biglietti aerei 0204
• annullamento di contratto D004	• altri servizi aziendali 6685	• biglietti marittimi 0202
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005	O - SERVIZI CULTURALI	• biglietti terrestri 0212
• donazione, eredità, legati D006	• opere letterarie (diritti d'autore) 1202	• bunkeraggi e provviste di bordo 0218
• investimento con apporto di merce D007	• opere musicali (diritti d'autore) 1201	• noli e noleggi aerei 0203
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) D008	• altri diritti d'autore 1203	• noli e noleggi marittimi 0201
• prestiti d'uso D009	• sfruttamento cinematografico 1300	• noli e noleggi terrestri 0205
• restituzione o sostituzione D010	• sfruttamento televisivo 1301	• noli e noleggi vari 0207
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI E001	• spese di produzione cinematografica 1303	• servizi di assistenza e spese varie 0219
F - LEASING F001	• spese di produzione televisiva 1304	• trasporti aerei 0213
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	• diritti d'immagine 1305	• trasporti altri 0214
• esecuzione lavori in Italia o all'estero G001	• altri servizi culturali 1306	• trasporti ferroviari 0215
• manifestazione pubblicitaria/propaganda G002	P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	• trasporti marittimi 0216
• partecipazione a mostre, gare, fiere G003	• compensi di mediazione 6632	• trasporti stradali 0217
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	• compensi per contratti agenzia 6633	V - VIAGGI ALL'ESTERO
• "traffico internazionale" in genere H001	• compensi per contratti di commissione 6634	• buoni benzina turistici 0318
• noleggio H002	• compensi vari 6631	• trasferimenti di banconote italiane 0302
• per tentare la vendita H003	Q - SERVIZI INFORMATICI	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito 0319
OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	• manutenzione e riparazione computers 1113	• viaggi per affari 0304
I - ASSICURAZIONI	• servizi di data processing e data base 1114	• viaggi per cura 0305
• premi lordi su assicurazioni vita 6671	• servizi vari informatici 1115	• viaggi per studio 0306
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni 6672	R - SERVIZI VARI	• viaggi per turismo 0303
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni 6674	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati 6686	• storno viaggi affari 0314
• risarcimenti su assicurazioni vita 6673	• canoni o fitti 6630	• storno viaggi per cura 0315
• indennizzi SACE 6675	• contributi previdenziali 6605	• storno viaggi per studio 0316
J - COMUNICAZIONI	• depositi cauzionali 6660	• storno viaggi per turismo 0313
• servizi di telecomunicazioni 6676	• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili 6666	• altri servizi turistici 0312
• servizi postali 6677	• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili 6667	• storno di altri servizi turistici 0317
• servizi vari di comunicazioni 6678	• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie 6668	OPERAZIONI FINANZIARIE
K - INTERESSI ED UTILI	• espatrio o rimpatrio definitivo 6624	W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
• interessi su operazioni correnti mercantili 0513	• imposte o tasse 6636	• investimenti in azioni 0721
• interessi su operazioni correnti non mercantili 0514	• indennizzi, penali, risarcimento danni 6638	• investimenti in altri valori mobiliari 0722
• redditi su valori mobiliari 0515	• ingaggio e premi a sportivi 6661	• partecipazioni non rappresentate da titoli 0723
• redditi su partecipazioni 0516	• operazioni di transito 6612	• beni e diritti immobiliari 0724
• altri redditi 0517	• parcelle professionali 6687	• altri investimenti 0725
• interessi su prestiti 0512	• pensioni 6601	• disinvestimenti di azioni 0727
L - LAVORI	• perdite di esercizio 6690	• disinvestimenti di altri valori mobiliari 0728
• grandi lavori ed impianti 0108	• recupero crediti 6688	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli 0729
• lavori di costruzione e riparazione 0107	• ricerche petrolifere 6629	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari 0730
• altri lavori 0109	• rimborso spese 6606	• altri disinvestimenti 0731
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	• rimesse emigrati/immigrati 6689	• redditi su valori mobiliari 0515
• margini su futures di merci 6800	• salari e stipendi 6602	• redditi su partecipazioni 0516
• margini su futures di titoli 6801	• saldi operazioni di compensazione 6647	• altri redditi 0517
• margini su futures di indici azionari 6802	• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti 6691	X - PRESTITI
• margini su altri futures 6803	• storni - operazioni correnti mercantili 0801	• erogazione di prestiti 0726
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano 0750	• storni - operazioni correnti non mercantili 0802	• ammortamento di prestiti 0732
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri 0751	• storni - operazioni finanziarie 0803	• interessi su prestiti 0512
• premi per opzioni su titoli (investimenti) 6805	• successioni e donazioni 6693	Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI 0733
• premi per opzioni su valuta (investimenti) 6806	• sussidi e regalie 6635	OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI
• premi per opzioni su altri (investimenti) 6807	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali 6692	Z - ALTRE OPERAZIONI
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) 6821	• servizi non classificati 6650	• Altre operazioni correnti mercantili Z001
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti) 6822	S - TECNOLOGIA	• Altre operazioni correnti non mercantili Z002
• premi su altre operazioni finanziarie 6808	• brevetti 1100	• Altre operazioni finanziarie Z003
• liquidazione differenza su opzioni 6809	• disegni 1105	
• liquidazione differenza su futures 6810	• invenzioni 1106	
	• know-how 1102	
	• licenze su brevetti 1101	
	• licenze su know-how 1103	
	• marchi di fabbrica 1104	
	• software 1107	
	• assistenza tecnica connessa 1108	
	• formazione del personale 1110	

STUDI DI SETTORE

■ **MANIFATTURE**

- SD01A**
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservata;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.
- SD01B**
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.
- SD02U**
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.
- SD03U**
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.
- SD04A**
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.
- SD04B**
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.
- SD04C**
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.
- SD04D**
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).
- SD04E**
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.
- SD06U**
17.54.6 Fabbricazione di ricami.
- SD07A**
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.
- SD07B**
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.
- SD07C**
18.22.1 Confezione vestiario esterno.
- SD07D**
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.
- SD07E**
18.23.0 Confezione di biancheria personale.
- SD07F**
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.
- SD07G**
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.
- SD08U**
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.
- SD09A**
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco vimini ed altro materiale simile.
- SD09B**
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.
- SD09C**
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallaccatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.
- SD09D**
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).
- SD09E**
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.
- SD10A**
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.
- SD10B**
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.
- SD12U**
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.
- SD13U**
17.30.0 Finissaggio dei tessuti.
- SD14U**
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata, e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitali e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.
- SD16U**
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.
- SD18U**
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.
- SD21U**
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
- **SERVIZI**
- SG31U**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.
- SG32U**
50.20.3 Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.
- SG33U**
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.
- SG34U**
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.
- SG35U**
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.
- SG36U**
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

SG37U 55.40.1 Bar e caffè; 55.40.2 Gelaterie.		bustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.	52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.
SG39U 70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.	SG61H 51.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.	SM02U 52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
SG43U 50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.	SG62U 55.30.5	Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.	52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.
SG44U 55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante; 55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.	SG63U 55.40.4	Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.	SM03A 52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
SG46U 29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.	SG64U 55.40.3	Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.	52.63.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande.
SG47U 50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.	SG65U 55.23.4	Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;	SM03B 52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
SG49U 50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.	55.23.6	Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).	52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
SG50U 45.41.0 Intonacatura; 45.43.0 Rivestimento di pavimenti e muri; 45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.	SG67U 93.01.1	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;	52.63.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.
SG51U 74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.	93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.	SM03C 52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
SG58U 55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulotte; 55.23.1 Villaggi turistici.	SG68U 60.25.0	Trasporto di merci su strada.	52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli d'occasione, sia nuovi che usati;
SG61A 51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.	SG69A 45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.	52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
SG61B 51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.	SG69B 45.12.0	Trivellazioni e perforazioni.	52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile.
SG61C 51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.	SG69C 45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.	SM03D 52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.
SG61D 51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;	SG69D 45.24.0	Costruzione di opere idrauliche.	SM05A 52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.	SG69E 45.21.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
SG61E 51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).	45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;	52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.
SG61F 51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.	45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione.	SM05B 52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
SG61G 51.12.0 Intermediari del commercio di com-	SG70U 74.70.1	Servizi di pulizia.	52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
	SG71U 45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili;	52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.
	45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici.	SM06A 52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
	■ COMMERCIO		52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
	SM01U 52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati;	52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
	52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati;	52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
	52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;		

52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

SM06B

52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

SM06C

52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;

52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

SM07U

52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;

52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

SM08A

52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

SM08B

52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

SM09A

50.10.0 Commercio di autoveicoli.

SM09B

50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

SM10U

50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;

50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

SM16U

52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.